

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 maggio 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166.

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Pag. 4

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune Pag. 12

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2006.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative, per l'anno 2006, e autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per gli anni 2007 e 2008 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 gennaio 2006.

Fissazione della dotazione organica del personale dell'Auto-rità di bacino del fiume Serchio Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 aprile 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005 Pag. 14

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del Sudan. (Ordinanza n. 3518) Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 22 marzo 2006.

Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 Pag. 16

DECRETO 3 maggio 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, radiazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica dei contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di una marca di sigarette, nonché previsione di ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati Pag. 17

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca

DECRETO 13 aprile 2006.

Accreditamento di corsi di laurea telematici presso l'Università di Perugia Pag. 21

DECRETO 13 aprile 2006.

Accreditamento di corsi di laurea e di laurea specialistica presso l'Università telematica non statale «Uninettuno» Pag. 32

DECRETO 14 aprile 2006.

Modifica del decreto 10 gennaio 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca Pag. 56

DECRETO 14 aprile 2006.

Modifica del decreto 12 dicembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca Pag. 59

Ministero della salute

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mojsic Ivana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista Pag. 61

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Cammisa Ivana Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista Pag. 61

DECRETO 27 aprile 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pessarossi Julie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. Pag. 62

DECRETO 18 aprile 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti fluroxypr con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Pag. 63

DECRETO 18 aprile 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti acido 2,4D diclorofenossiacetico (2,4-D), a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Pag. 64

DECRETO 27 aprile 2006.

Riconoscimento, al sig. Okorie Chkwemeka Patrik, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Pag. 66

DECRETO 27 aprile 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Roganti Tiziana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Pag. 66

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 aprile 2006.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella Provincia di Padova Pag. 67

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Brindisi Pag. 74

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 20 aprile 2006.

Adeguamento dei compensi ai commissari governativi, nominati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la temporanea gestione delle società cooperative edilizie fruienti del contributo statale. Pag. 77

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 10 aprile 2006.

Disciplina per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Pag. 77

Ministero delle attività produttive

DECRETO 13 marzo 2006.

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti. Pag. 80

DECRETO 26 aprile 2006.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Nuoro. Pag. 81

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 2 maggio 2006.

Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Pag. 83

DECRETO 2 maggio 2006.

Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Pag. 87

DECRETO 2 maggio 2006.

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Pag. 88

DECRETO 2 maggio 2006.

Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Pag. 96

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole e forestali e il «Consorzio Vigne e Cantine». (Deliberazione n. 80/05) Pag. 98

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il «Consorzio Sandalia S.c. a r.l.» - Proroga. (Deliberazione n. 84/05). Pag. 114

DETERMINAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la «Genesis S.c. a r.l.» (Deliberazione n. 110/05). Pag. 115**CIRCOLARI****Ministero delle attività produttive**CIRCOLARE 26 aprile 2006, n. 3557.**Patti territoriali e Contratti d'area - Applicazione della circolare MAP n. 980814 del 7 marzo 2006** Pag. 118**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Corte suprema di cassazione:** Comunicati concernenti la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia Pag. 118**Ministero degli affari esteri:** Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale della Confederazione Svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, firmato a Berna il 24 maggio 2004. Pag. 119**Ministero dell'interno:** Abilitazione, dell'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» Pag. 119**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** Avviso relativo al comunicato, recante la rivalutazione per l'anno 2006 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) Pag. 119**Ministero delle attività produttive:** Sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 Pag. 119**Ministero per i beni e le attività culturali:** Approvazione della graduatoria relativa alle domande presentate ai sensi del decreto 17 novembre 2004, concernente il funzionamento di impianti sportivi con annessi musei dello sport. Pag. 119**Agenzia italiana del farmaco:**

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifrizide» Pag. 120

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoprazide» Pag. 120

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantipride» Pag. 121

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardipril» Pag. 122

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamotrigina Crinos». Pag. 122

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: Comunicazioni di fatti specifici Pag. 125**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma:** Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 126**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117/L**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 2006, n. 167.Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

06G0185

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118**AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale Dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003.****Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale Dirigente dell'Area I secondo biennio economico 2004-2005.**

06A04339

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166.

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 5
della legge 16 febbraio 1913, n. 89*

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:

«4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;».

b) dopo il numero 6° è aggiunto, in fine, il seguente:

«6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5-bis
della legge 16 febbraio 1913, n. 89*

1. All'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.»

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. — 1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell'espletamento dell'incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.»

Art. 5.

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;

c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.

3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.

4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzione degli elaborati, nonché durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri:

a) il presidente o il vice presidente;

b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;

c) un docente universitario;

d) due notai.

6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari è disposto dall'università di appartenenza.

Art. 6.

Prove scritte

1. L'esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.

Art. 7.

Prove orali

1. L'esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 8.

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione del concorso per notaio è validamente insediata con la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.

2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.

3. Chi non è presente al momento in cui inizia la dettatura del tema è escluso dal concorso.

4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte è apposto il timbro di riconoscimento della commissione.

5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati.

6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l'estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai locali, non vi possono rientrare.

Art. 9.

Operazioni di raggruppamento delle buste

1. Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constatata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un'unica busta più grande. Ultimate le operazioni di

raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.

Art. 10.

Funzionamento della commissione

1. Compite le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione è convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.

2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.

3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.

4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.

5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.

6. È compito del presidente assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.

7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell'occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.

8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

11. Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.

12. Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.

Art. 11.

Correzione delle prove scritte

1. La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.

2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneità.

3. Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.

4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.

5. Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.

7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

Art. 12.

Svolgimento delle prove orali

1. La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.

2. L'esame orale è pubblico.

3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.

4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.

5. La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.

Art. 13.

Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;

b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».

Art. 14.

Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

a) «Art. 1-bis (*Trasferimento dei notai perdenti posto*). — 1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.».

Art. 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

b) gli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.

Art. 17.

Oneri finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 28 novembre 2005, n. 246:

«Art. 7 (*Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla

legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.»

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene all'informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione

della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del

Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

— La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili».

— La legge 6 agosto 1926, n. 1365, reca: «Norme per il conferimento dei posti notarili».

— Il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, reca: «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaio».

— La legge 30 aprile 1976, n. 197, reca: «Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 5. — Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è imputato quale tirocinio obbligatorio.

I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 5-bis. — 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple predefinite, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5-ter della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 5-ter. — 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis, dell'art. 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati *ex aequo* rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 1. — I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;

c) aver superato la prova di preselezione informatica.».

— Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 5-ter della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 3.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto 1926, n. 1365, vedi note all'art. 5.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del citato regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 14. — Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dell'Amministrazione centrale.».

«Art. 19. — Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.

Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma secondo.

Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome, e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.

Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone oltre la data la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Al termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati, che vengono firmati dal presidente, da un membro della Commissione e da uno dei segretari.

Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

Di tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.».

— Il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava:

«22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.

06G0188

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, lunedì 15 maggio 2006, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei Deputati
Fausto BERTINOTTI

06A04623

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2006.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative, per l'anno 2006, e autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per gli anni 2007 e 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2006, n. 56) con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2006, di due francobolli celebrativi destinati ai cittadini italiani che compiranno nel 2006 il diciottesimo anno d'età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, negli anni 2006, 2007 e 2008, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2006, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi del primo voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

b) francobolli celebrativi del 50° anniversario del quotidiano «Il Giorno»;

c) francobolli celebrativi del centenario della corsa automobilistica «Targa Florio».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 2007, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

b) francobolli celebrativi del 50° anniversario del Festival dei due Mondi;

c) francobolli commemorativi di Giuseppe Garibaldi, nel II centenario della nascita;

d) francobolli commemorativi di Altiero Spinelli, nel centenario della nascita;

e) francobolli commemorativi di San Francesco di Paola, nel V centenario della morte;

f) francobolli celebrativi propagandistici dell'Esposizione mondiale di filatelia «Italia 2008»;

g) francobolli celebrativi della Festa del Nonno;

h) francobolli commemorativi di Maria Callas, nel 30° anniversario della morte;

i) francobolli commemorativi di Beniamino Gigli, nel 50° anniversario della morte;

l) francobolli commemorativi di Amedeo Nazzari, nel centenario della nascita;

m) francobolli celebrativi di Europa 2007: 100 anni di scoutismo;

- n) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;
- o) francobolli celebrativi della squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - serie A;
- p) francobolli commemorativi di Jacopo Barozzi, detto il «Vignola», nel V centenario della nascita;
- q) francobolli commemorativi di Antonio Canova, nel 250° anniversario della nascita;
- r) francobolli commemorativi di Giosuè Carducci, nel centenario della morte;
- s) francobolli celebrativi del 70° anniversario degli Studi Cinematografici di Cinecittà, in Roma;
- t) francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'istituzione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- u) francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione della prima «Casa dei bambini» realizzata da Maria Montessori;
- v) francobolli celebrativi del 60° anniversario della Borgata Giuliana di Fertilia, in Alghero;
- z) francobolli celebrativi del 20° anniversario della Fondazione Antonio Genovesi Salerno;
- aa) francobolli commemorativi di Padre Lodovico Acernese;
- bb) francobolli commemorativi di Duccio Galimberti, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita;
- cc) francobolli commemorativi di Ferrante Gonzaga, nel V centenario della nascita;
- dd) francobolli commemorativi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel 50° anniversario della morte;
- ee) intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale.

Art. 3.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2008, delle seguenti carte valori postali:
- a) francobolli celebrativi di Europa 2008;
- b) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;
- c) francobolli celebrativi della squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - serie A;
- d) francobolli celebrativi dell'VIII centenario della Regola Francese;
- e) francobolli commemorativi di Giuseppe Piermarini, nel II centenario della morte;
- f) francobolli commemorativi di Giovannino Guareschi, nel centenario della nascita;
- g) intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale.

Art. 4.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2,
foglio n. 46*

06A04465

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006.

Fissazione della dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 253, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'art. 12 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»;

Visto l'art. 7, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, con il quale si ribadisce che il bacino sperimentale è, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 253/1990, ad ogni effetto parificato ai bacini di rilievo nazionale;

Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 253, la quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale e con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2003, avente ad oggetto «Approvazione della dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio» con il quale è stata definitivamente approvata la dotazione organica dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio in 40 unità;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;
 Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;
 Visto il decreto legislativo 12 luglio 1995, n. 275;
 Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;
 Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;
 Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'art. 34;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare l'art. 1, comma 93 della medesima legge che dispone che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni ivi elencate sia effettuata apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa ai posti in organico di ciascuna amministrazione;
 Su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo avanzata nella seduta del giorno 22 dicembre 2005;

Decreta:

È fissata la dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio secondo la tabella allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

p. Il Presidente: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2006
 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
 n. 3, foglio n. 68

DELIBERA N. 139 RELATIVA ALLA SEDUTA DEL C.I.
 DEL 15 FEBBRAIO 2005

ALLEGATO I

DOTAZIONE ORGANICA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO RIDETERMINATA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ART. 1, COMMA 93 («LEGGE FINANZIARIA 2005»).

Organico della dirigenza n. 4
 Organico del personale non dirigente:
 categoria D n. 18
 categoria D a tempo parziale (50%) n. 1
 categoria C n. 11
 categoria B n. 3
 categoria A n. 1
 Totale n. 38 unità di cui n. 1 unità a tempo parziale al 50%.

06A04377

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005.

IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Campania del 18 aprile 2006 nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, anche in considerazione del fatto che la ripartizione delle pertinenti risorse finanziarie è avvenuta solo con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione Campania in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 4 e 5 marzo 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04419

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 27 aprile 2006.**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del Sudan. (Ordinanza n. 3518).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan» così come modificata ed integrata dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 e dall'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;

Considerato che nell'ambito della grave situazione sociale, economico e sanitaria in atto nel territorio del Sudan causata da decenni di guerra civile, ed al fine di dare continuità alle iniziative intraprese ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 2005, si rende necessario assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative a carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria nel predetto territorio, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente;

Tenuto conto che nell'ambito delle iniziative di carattere umanitario finalizzate al completo e pieno ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione del Sudan si rende necessario adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate a ristrutturare e riattivare la funzionalità della struttura ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol;

Vista la nota con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assicurare il necessario coordinamento con le attività del Ministero degli affari esteri, ha partecipato al predetto Dicastero il proprio intendimento di porre in essere le iniziative sopra citate;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completo e pieno ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione del Sudan interessato dalla grave situazione di crisi sociale, economico e sanitaria, in un contesto di continuità con le iniziative già realizzate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 citata in premessa, il dott. Guido Bertolaso è nominato commissario delegato e provvede, con i poteri e con le deroghe ivi previste, a porre in essere le iniziative necessarie finalizzate a ristrutturare e riattivare la funzionalità della struttura ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol, anche dotandolo di attrezzature ed apparecchiature idonee a garantirne l'indispensabile funzionalità.

2. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo al commissario delegato nel perseguimento degli obiettivi di carattere umanitario sul territorio, e nel compimento delle conseguenti attività di cui alla presente ordinanza, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita struttura composta da tre unità, di cui due dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, da porsi in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da una unità estranea alla pubblica amministrazione da assumere con contratto a tempo determinato, individuata dal Commissario delegato con scelta di carattere fiduciario.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in € 2.100.000,00 si provvede, a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile che presenta le disponibilità occorrenti.

4. Con decorrenza 2 maggio 2006 cessa di operare la struttura di missione di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, e sono, conseguentemente, abrogate le relative disposizioni.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la logistica per il funzionamento della struttura e pone i relativi oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04420

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2006.

Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003 e 12 febbraio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003 e n. 46 del 25 febbraio 2004, con i quali, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno 2003 e per l'anno 2004, le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1987, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della predetta legge n. 448 del 2001 che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, dispone che, a decorrere dal 2005, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge n. 448 del 2001 autorizza lo stanziamento di euro 98.000.000 per l'anno 2006;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano impiegato per usi civili provvedendo all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: € 41,40 per mille metri cubi;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 41,40 per mille metri cubi;

c) per altri usi civili: € 173,20 per mille metri cubi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro: TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 103*

06A04425

DECRETO 3 maggio 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, radiazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica dei contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di una marca di sigarette, nonché previsione di ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista l'istanza della ditta Pipe Brebbia Srl per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze delle ditte Mizar Srl e British American Tobacco Italia SpA per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Srl, Gallaher Italia Srl, British American Tobacco Italia SpA, JT International Italia Srl, International Tobacco Agency Srl, Diadema Srl, Pipe Brebbia Srl e MagaTeam Srl, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006, alla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, e alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI

CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS DE NICARAGUA CORONAS
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS DE NICARAGUA LINDAS
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS FINOS CLASSIC TUBES
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS FINOS ROBUSTOS
DON ANTONIO CHURCHILL TUBES
DON ANTONIO EL GUSTO BRASIL
DON ANTONIO EL GUSTO SUMATRA
DON ANTONIO EL GUSTO TUBES BRASIL
DON ANTONIO EL GUSTO TUBES SUMATRA
DON ANTONIO EL TORO
DON ANTONIO HAVANA LA VERDAD
DON ANTONIO LA VERDAD TUBES BRASIL
DON ANTONIO LA VERDAD TUBES SUMATRA
DON ANTONIO LONSDALE TUBES
DON ANTONIO ROBUSTO TUBES
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHURCHILL
JUAN GUILLERMO DE ROBLES LONSDALE
JUAN GUILLERMO DE ROBLES ROBUSTO
ORTOLAN PANETELA
ORTOLAN PRESIDENTE
PARTICULARES CHURCHILL
PARTICULARES LINDAS
PARTICULARES N.4
PARTICULARES PETIT
PARTICULARES ROTHSCHILD

SIGARETTI NATURALI

DON ANTONIO CARMEN
DON ANTONIO CARMEN BRASIL
DON ANTONIO CARMEN SUMATRA
DON ANTONIO EL CERRO BRASIL
DON ANTONIO EL CERRO SUMATRA
DON ANTONIO EL LUPO BRASIL
DON ANTONIO EL LUPO SUMATRA
DON ANTONIO EL VIENTE

SIGARETTI ALTRI

CALUME' BONITOS
 CALUME' BONITOS e PICCOLOS
 CALUME' PICCOLOS
 FLORAS CHERRY
 FLORAS VANILLE

TABACCO DA FUMO PER PIPA

CALUME'
 KAPT'N BESTER CHERRY
 KAPT'N BESTER HONEY AND RUM
 KAPT'N BESTER VANILLA
 PRIVATE CLUB
 ROSEBUD
 SPRINGWATER
 WILD GEESE

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARETTE

Codice

1908	DA	MUSTANG SILVER 100'S	A	MUSTANG SILVER
------	----	----------------------	---	----------------

SIGARI NATURALI

684	DA	AMMEZZATI GARIBALDI	A	AMMEZZATI TOSCANO GARIBALDI
415	DA	ANTICO TOSCANO	A	ANTICO TOSCANO 40 SIGARI
1794	DA	ANTICO TOSCANO	A	ANTICO TOSCANO 24 SIGARI
410	DA	TOSCANELLI	A	TOSCANELLO
1289	DA	TOSCANELLI ANICE	A	TOSCANELLO ANICE
88	DA	TOSCANELLI AROMA ANICE	A	TOSCANELLO AROMA ANICE
1267	DA	TOSCANELLI AROMA CAFFE'	A	TOSCANELLO AROMA CAFFE'
1701	DA	TOSCANELLI AROMA GRAPPA	A	TOSCANELLO AROMA GRAPPA
1290	DA	TOSCANELLI CAFFE'	A	TOSCANELLO CAFFE'
1728	DA	TOSCANELLI GRAPPA	A	TOSCANELLO GRAPPA
416	DA	TOSCANI	A	TOSCANO CLASSICO
404	DA	TOSCANI EXTRAVECCHI	A	TOSCANO EXTRAVECCHIO
68	DA	TOSCANO SOLDATI	A	TOSCANO SOLDATI AMMEZZATO

Art. 3.

La lettera *b)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 18 febbraio 2005, è sostituita dalla seguente:

b) Trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 12,5 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 - 110 - 200.

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrare nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006, della tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
MURATTI&CO BLUE	0,6	8,0	9,0	160,00	20	3,20
MURATTI&CO RED	0,8	10,0	10,0	160,00	20	3,20
SAKURA	0,7	8,0	9,0	195,00	20	3,90

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
COHIBA SIGLO II TUBOS	2.100,00	1	10,50
LA FLOR DE LA ISABELA CORONAS TUBOS	300,00	25	37,50
LA FLOR DE LA ISABELA CORONAS TUBOS	300,00	1	1,50
LA FLOR DE LA ISABELA HALF CORONAS	140,00	5	3,50
LA FLOR DE LA ISABELA PANATELAS	160,00	5	4,00
TOSCANO SOLDATI	360,00	5	9,00

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
AMIGOS MEDIUM	52,00	10	1,30

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE

	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
PALL MALL BLUE 70 GR	125,00	70	8,75
PALL MALL RED 70 GR	125,00	70	8,75
PUEBLO	100,00	30	3,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA

	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
BORKUM RIFF HONEY AND ORANGE	146,00	50	7,30
CLEOPATRA MOLASSE MINT	98,00	50	4,90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 380

06A04458

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 13 aprile 2006.

Accreditamento di corsi di laurea telematici presso l'Università di Perugia.

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17,

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie e il decreto interministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001

sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 4 agosto 2004 per l'accREDITAMENTO dei corsi di laurea a distanza in «Infermieristica» (classe SNT/I) e «Funzionario giudiziario e amministrativo» (classe 2);

Visti i pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 29 settembre 2004, 13 gennaio 2005 e 14 aprile 2005;

Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 882 del 2 dicembre 2005;

Preso atto che la predetta istanza è stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 18 maggio 2005;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università di Perugia è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea telematici afferenti alle sottoidicate facoltà:

facoltà di giurisprudenza;

funzionario giudiziario e amministrativo (classe 2);

facoltà di medicina e chirurgia;

infermieristica (classe SNT/I).

2. I corsi di laurea di cui al comma 1, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Al corso di infermieristica di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di programmazione degli accessi ai corsi universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.

Art. 3.

1. Sono approvate le integrazioni al regolamento didattico di Ateneo dell'Università di Perugia, allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Al termine del terzo anno di attività il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

Università degli Studi di PERUGIA

2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

Funzionario giudiziario e amministrativo

Scheda informativa

Università	Università degli Studi di PERUGIA
Classe	2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici
Nome del corso	Funzionario giudiziario e amministrativo
	Adeguamento di Funzionario giudiziario e amministrativo
Data del DM di approvazione del ordinamento didattico	28/04/2005
Data del DR di emanazione del ordinamento didattico	05/08/2005
Data di approvazione del consiglio di facoltà	26/01/2005
Data di approvazione del senato accademico	20/07/2004
Il corso è stato	istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 21/07/2004
Data del parere favorevole del nucleo di valutazione	19/07/2004
Produzione, servizi, professioni	Le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 02/03/2004
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	www.unipg.it
Facoltà di riferimento del corso	GIURISPRUDENZA
Sede del corso	PERUGIA (PG)

Obiettivi formativi specifici

La laurea in "Funzionario giudiziario e amministrativo" attesta la conoscenza dell'ordinamento giuridico nei suoi tratti essenziali. Il corso degli studi offre ai discenti le basi metodologiche per l'analisi della realtà istituzionale ed economica e per l'efficace intervento su essa. Il corso consente l'approfondimento delle problematiche relative all'ordinamento giuridico ed amministrativo, in modo da fornire le basi per intraprendere la carriera di funzionario nelle pubbliche amministrazioni e nell'amministrazione della giustizia. Al termine del corso lo studente acquisisce un bagaglio conoscitivo e formativo tale da poter utilizzare efficacemente i mezzi per lo scambio di informazioni generali, sulla scorta di adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, anche con strumenti e metodi informatici e telematici; il bagaglio conoscitivo acquisito consentirà, altresì di gestire le complesse procedure, sia da un punto di vista giuridico che gestionale, sottese all'attività di funzionario amministrativo e/o giudiziario.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale, pari a 6 cfu, consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo studente o da un progetto coerente con l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una commissione di 5 docenti.

Università degli Studi di PERUGIA

2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

Funzionario giudiziario e amministrativo

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Il corso è finalizzato alla formazione di un funzionario per le amministrazioni giudiziarie e comunque pubbliche. Per la loro competenza i laureati svolgono attività di carattere giuridico-amministrativo o giuridiziaro.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Il corso è aperto a coloro che sono in possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore.
Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline metodologiche	18 - 18	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
		SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	30 - 30	IUS/20 : FILOSOFIA DEL DIRITTO
Totale Attività formative di base	48	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche d' impresa	18 - 22	IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
Economia pubblica	4 - 4	SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
Privatistico	9 - 9	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
Pubblicistico	22 - 26	IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
		IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Totale Attività caratterizzanti	53 - 61	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 54 (Attenzione: la somma dei minimi assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto)

Università degli Studi di PERUGIA

2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

Funzionario giudiziario e amministrativo

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche	21 - 29	IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
		IUS/15 : DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
		IUS/16 : DIRITTO PROCESSUALE PENALE
		IUS/17 : DIRITTO PENALE
Economico - gestionale	2 - 2	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
Informatica	2 - 2	INF/01 : INFORMATICA
Totale Attività affini o integrative	25 - 33	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	12	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	6	Prova finale
	3	Lingua straniera
Altre (art.10, commi, lettera f)	15	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
	10	Tirocini
	25	Totale
Totale Altre attività formative	46	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28

Totale generale crediti	180	Oscillazione massima proposta con gli intervalli 172-188
-------------------------	-----	--

Università degli Studi di PERUGIA**SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica****INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)****Scheda informativa**

Università	Università degli Studi di PERUGIA
Classe	SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Nome del corso	INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Data del DM di approvazione del ordinamento didattico	22/12/2004
Data del DR di emanazione del ordinamento didattico	25/01/2005
Data di attivazione	27/07/2001
Data di approvazione del consiglio di facoltà	15/07/2004
Data di approvazione del senato accademico	20/07/2004
Produzione, servizi, professioni	le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 23/04/2001
Modalità di svolgimento	convenzionale e in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	http://www.med.unipg.it/
Facoltà di riferimento del corso	MEDICINA E CHIRURGIA
Sede amministrativa del corso	PERUGIA (PG)

Obiettivi formativi specifici

Al termine del corso di Laurea gli studenti dovranno aver raggiunto i seguenti obiettivi formativi:

Analizzare i problemi di salute di una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio- assistenziali ai principali bisogni dei cittadini;
 Apprendere le conoscenze necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici, dei principali meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, le conoscenze sull'ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con le dimensioni psicologiche, sociali ed ambientali della malattia;
 Comprendere i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici,;
 Identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulare i relativi obiettivi, pianificando, attuando, e valutando gli interventi infermieristici;
 Apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, il pensiero diagnostico, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività, applicando questi principi in esperienze presso strutture sanitarie e assistenziali accreditate;
 Sviluppare le abilità professionali definite dal profilo professionale e previste dalla normativa comunitaria e italiana.

Caratteristiche della prova finale

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi.

Le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e la relativa verifica consistono in

- prova scritta
- prova pratica
- discussione di un elaborato scritto (tesi)

Università degli Studi di PERUGIA**SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica****INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)****Ambiti occupazionali previsti per i laureati**

Al termine del corso di Laurea gli studenti dovranno aver raggiunto i seguenti obiettivi formativi.

- identificare e soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica, diagnosticare le necessità di aiuto delle persone di diversa età, cultura e stato di salute nei vari ambiti sociali, integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche e rispondere ad esse;
 - valutare le manifestazioni cliniche, di competenza infermieristica, connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali;
 - pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute ed adottando sistemi di assistenza orientati all'auto gestione e all'autocura;
 - garantire l'applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche, nel rispetto dei principi scientifici adattandoli alla persona assistita, in relazione ai diversi problemi prioritari di salute e nei diversi settori operativi;
 - monitorare prevenire ed affrontare situazioni critiche relative all'aggravamento clinico e/o psicologico della persona assistita, attivando tempestivamente anche altri professionisti;
 - realizzare interventi di educazione alla salute rivolti alle persone sane e ai gruppi ed interventi di educazione terapeutica finalizzata all'autogestione della malattia del trattamento e della riabilitazione;
 - agire in modo coerente con i principi disciplinari, etici e deontologici della professione infermieristica nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal livello formativo;
 - dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita, con la sua famiglia, applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali;
 - riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza e all'ospedalizzazione rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di appartenenza;
 - contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso la definizione di priorità, l'utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, delegando ai collaboratori le attività di competenza, assicurando continuità e qualità assistenziale;
 - utilizzare strumenti e metodologie di ricerca infermieristica durante lo corso di studio
- mantenere la propria integrità psicofisica;
- utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza;
- dimostrare capacità didattiche orientate alla formazione del personale di supporto e al tutorato degli studenti in tirocinio;
- riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e degli altri operatori dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni collaborative;
- interagire e collaborare attivamente con équipe interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al corso è regolamentata in conformità alle norme di accesso agli studi universitari.

La durata normale per il conseguimento della laurea è di tre anni. Per conseguire il titolo finale lo studente deve aver acquisiti 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'Italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze biomediche	8	BIO/09 : FISILOGIA
		BIO/10 : BIOCHIMICA
		BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA
		BIO/15 : ANATOMIA UMANA
		BIO/17 : ISTOLOGIA

Università degli Studi di PERUGIA

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

(continua)

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze biomediche		MED/04 : PATOLOGIA GENERALE
		MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
Scienze propedeutiche	10	FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
		INF/01 : INFORMATICA
		M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOTNOANTROPOLOGICHE
		M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
		MED/01 : STATISTICA MEDICA
Totale Attività formative di base	18	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Primo soccorso	5	MED/09 : MEDICINA INTERNA
		MED/18 : CHIRURGIA GENERALE
		MED/41 : ANESTESIOLOGIA
		MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	5	MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA
		MED/43 : MEDICINA LEGALE
		MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO
Scienze infermieristiche	25	MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
		MED/47 : SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE
		MED/49 : SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
Scienze medico-chirurgiche	18	BIO/14 : FARMACOLOGIA
		MED/08 : ANATOMIA PATOLOGICA
		MED/09 : MEDICINA INTERNA
		MED/17 : MALATTIE INFETTIVE
		MED/18 : CHIRURGIA GENERALE
		MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
		MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
		MED/40 : GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Totale Attività caratterizzanti	53	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 53

Università degli Studi di PERUGIA

SNT/I - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze del management sanitario	4	IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
		SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Scienze interdisciplinari	4	M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
		M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
Scienze interdisciplinari cliniche	5	MED/06 : ONCOLOGIA MEDICA
		MED/25 : PSICHIATRIA
		MED/26 : NEUROLOGIA
		MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Scienze umane e psicopedagogiche	5	M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
		MED/02 : STORIA DELLA MEDICINA
		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
Totale Attività affini o integrative	18	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	7	Prova finale
	4	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera E)	71	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
Totale Altre attività formative	91	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 29

Totale generale crediti	180	
-------------------------	-----	--

Università degli Studi di PERUGIA**SNT/I - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica****INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)****Previsione e programmazione della domanda**

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)	si
no. posti	150
Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)	no

Note

La modalità di svolgimento del Corso è convenzionale ed in teledidattica. Saranno erogate in forma teledidattica le sole attività formative di natura teorica.

Disponibilità di posti

Il Rettore certifica - ai fini della adozione del provvedimento ministeriale necessario per l'attivazione dei corsi di studio previsti dall'art. 3, comma 3, del D.M. 8.5.2001 - che per il presente corso l'Università dispone delle strutture (posti aula, posti lettura nelle biblioteche, posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti, specialistici) nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso stesso

REGOLAMENTO
DIDATTICO
D'ATENEO

Emanato con DR n. 358/S del 29/10/2001

(Omissis);

Art.4 bis - Corsi di studio a distanza

1. L'Università degli Studi di Perugia può attivare corsi di studio a distanza, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17 aprile 2003, in particolare al comma 1 dell'art.2.

Tali corsi sono regolamentati dai documenti previsti dal D.M. 17 aprile 2003, sopra citato, ossia: dai singoli regolamenti ed ordinamenti didattici, dalla Carta dei Servizi, dal Contratto dello Studente, dal Programma di Fattibilità, dall'allegato tecnico. Per tutto quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento al presente Regolamento Didattico.

(Omissis).

06A04384

DECRETO 13 aprile 2006.

Accreditamento di corsi di laurea e di laurea specialistica presso l'Università telematica non statale «Uninettuno».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visti il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2005 con il quale è stata istituita l'Università telematica «Uninet-tuno»;

Visto il parere reso dal comitato di esperti espresso nella seduta del 17 marzo 2005 con il quale lo stesso Comitato richiama l'esigenza di una graduale attivazione dei corsi;

Visto il parere reso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 2004;

Vista la nota in data 24 marzo 2006, prot. 408, con la quale il rettore dell'Uninettuno chiede l'autorizzazione ad attivare i corsi per i quali il Consiglio universitario nazionale ha già espresso parere favorevole nella predetta adunanza;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università telematica «Uninettuno» è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, afferenti alle sottoindicate facoltà:

facoltà di ingegneria;

ingegneria delle telecomunicazioni (classe 9);

facoltà di scienze della comunicazione;

scienze della comunicazione (classe 14);

facoltà di economia;

economia e gestione delle aziende turistiche (classe 17);

economia e commercio (classe 17);

economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit (classe 28).

2. I corsi di laurea di cui al comma 1, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Il regolamento didattico dell'Università telematica «Uninettuno» è integrato con la previsione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

ORDINAMENTO DIDATTICO**Università Telematica Internazionale "Uninettuno"****Nome del corso:****INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI****Classe 09:**

Lauree in ingegneria dell'informazione

Modalità di svolgimento

a distanza

Data di attivazione

01/10/2004

Obiettivi formativi specifici

I laureati nel corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni acquisiranno:

- conoscenze adeguatamente sviluppate degli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base e capacità di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria;
- conoscenze degli aspetti metodologico-operativi di base delle scienze dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli della specifica area dell'ingegneria delle Telecomunicazioni, capacità di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- conoscenze delle proprie responsabilità professionali ed etiche;
- conoscenze dei contesti aziendali e della cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi;
- capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, processi propri delle Telecomunicazioni ;
- capaci di condurre esperimenti e di analizzarne ed interpretarne i dati;

- capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;
- in grado di sviluppare capacità relazionali e decisionali;
- capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- in possesso degli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Gli studenti che intendono accedere al Corso di laurea devono aver acquisito e maturato le conoscenze scientifiche di base, a livello di Liceo o di Istituto Tecnico, in aritmetica, algebra, geometria, trigonometria, fisica e chimica; aver acquisito capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto o orale; aver attitudine ad un approccio metodologico (individuare i dati di un problema e utilizzarli per pervenire ad una soluzione; dedurre il comportamento di un sistema semplice dalle leggi fondamentali; collegare i risultati alle ipotesi che li determinano; riconoscere i limiti che comportano ipotesi semplificative).

Il possesso dei requisiti minimi verrà valutato mediante un Test di ammissione. I risultati del test costituiranno solo uno strumento di autovalutazione. Si organizzeranno precorsi on line, prima dell'inizio del corso, per permettere di compensare eventuali debiti formativi in particolare nelle conoscenze scientifiche di base.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo studente o da un progetto coerente l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una commissione di 5 docenti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni potranno svolgere attività professionali negli ambiti della:

- industria delle Telecomunicazioni, intesa come quel complesso di attività produttive che impiegano tecnologie dell'informazione per produrre componenti e sistemi di telecomunicazione e per fornire servizi di telecomunicazione;
- progettazione assistita, produzione, gestione, organizzazione, assistenza alle strutture tecnico-commerciali, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche.

I principali sbocchi occupazionali sono costituiti da:

- imprese elettroniche, produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed infrastrutture riguardanti l'acquisizione ed il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche; imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione e telerilevamento terrestri o spaziali; enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo terrestre e navale.

Per conseguire tali finalità il curriculum del corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni:

- comprende insegnamenti atti a fornire una solida preparazione di base nei settori della matematica, della statistica, dell'informatica, della fisica e della chimica;
- prevede attività formative caratterizzanti ed affini che siano in grado di presentare metodologie e problematiche della teoria e dell'elaborazione dei segnali analogici e numerici, della teoria dell'informazione, come pure metodologie e problematiche legate ai sistemi di telecomunicazione o di telerilevamento e alle reti fisse e mobili;
- prevede inoltre di fornire conoscenze a carattere ingegneristico interdisciplinare nei settori dell'elettromagnetismo, dell'automatica, dell'informatica, e dell'elettrotecnica;
- prevede di fornire gli strumenti che consentano di saper fare in pratica quanto si è appreso dal punto di vista teorico mediante calcolo, simulazioni o attività di laboratorio svolte con strumenti adeguati;
- prevede un'adeguata considerazione delle problematiche dell'organizzazione aziendale e del controllo di gestione dell'economia e della cultura di impresa mediante attività formative integrative;
- include la possibilità di svolgimento di attività con valenza di tirocinio.

Attività di base	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Fisica e chimica	10	CHIM/07: FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE FIS/01: FISICA SPERIMENTALE
Matematica, informatica e statistica	25	ING-INF/05: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI MAT/03: GEOMETRIA MAT/05: ANALISI MATEMATICA MAT/06: PROBABILITÀ E STATISTICA

		MATEMATICA MAT/08: ANALISI NUMERICA
Totale Attività di base	35	
Attività caratterizzanti	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Ingegneria dell'automazione	5	ING-INF/04: AUTOMATICA
Ingegneria delle telecomunicazioni	30	ING-INF/03: TELECOMUNICAZIONI
Ingegneria elettronica	15	ING-INF/01: ELETTRONICA ING-INF/02: CAMPI ELETTROMAGNETICI ING-INF/07: MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Ingegneria informatica	10	ING-INF/05: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Totale Attività Caratterizzanti	60	
Attività affini o integrative	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica	4	SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
Discipline ingegneristiche	9	ING-IND/31: ELETTROTECA
Totale Attività affini o integrative	13	
Attività caratterizzanti	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari

transitate ad affini		
Ingegneria gestionale	5	ING-IND/35: INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
Totale Attività caratterizzanti transitate ad affini	5	
Ambito aggregato per crediti di sede	37	MAT/05: ANALISI MATEMATICA ING-INF/03: TELECOMUNICAZIONI FIS/01: FISICA SPERIMENTALE ING-INF/01: ELETTRONICA ING-INF/02: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Totale Ambito aggregato per crediti di sede	37	
Altre attività formative	Totale CFU	Tipologie
A scelta dello studente	10	
Per la prova finale	2	Prova finale
	9	Lingua straniera
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
	9	totale

Totale Altre attività formative	30	
TOTALE CREDITI	180	

Per quanto riguarda la programmazione delle iscrizioni, il reclutamento dei docenti vedi: Programmazione delle risorse e piano economico quinquennale, sezione 4, allegato a).

ORDINAMENTO DIDATTICO**Università Telematica Internazionale "Uninettuno"****Nome del corso:****SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE****Classe 14:**

Lauree in scienze della comunicazione

Modalità di svolgimento

a distanza

Data di attivazione

01/10/2004

Obiettivi formativi specifici

Gli obiettivi formativi del corso di laurea in Scienze della Comunicazione sono i seguenti:

- acquisizione delle competenze di base e delle abilità specifiche nei settori dei mezzi di comunicazione in modo da svolgere compiti professionali nei diversi apparati delle industrie culturali (editoria, cinema, teatro, radio, televisione, nuovi media) e nel settore dei consumi;
- acquisizione delle competenze relative alle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, nonché delle abilità necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione e relazioni pubbliche presso aziende private, nella pubblica amministrazione nei beni culturali;
- acquisizione delle abilità necessarie per attività redazionali e giornalistiche, anche nel settore dell'audiovisivo;
- acquisizioni delle abilità necessarie alla produzione di testi per l'industria culturale;
- buona conoscenza di due lingue dell'Unione Europea, oltre all'italiano, nell'ambito delle proprie competenze scientifiche per lo scambio di informazioni generali.

Ci si prefigge di organizzare, in accordo con Enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" ai fini di specifiche esigenze di carattere professionale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme di accesso agli studi universitari. Il Consiglio del corso di studio si riserva annualmente di procedere o meno alla programmazione degli accessi.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo studente o da un progetto coerente l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una commissione di 5 docenti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Editoria, cinema, teatro, radio, televisione, nuovi media, aziende private, pubblica amministrazione.

Attività di base	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline informatiche e della comunicazione	6	INF/01: INFORMATICA ING-INF/03: TELECOMUNICAZIONI ING-INF/05: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Discipline semiotiche e linguistiche	12	L-LIN/01: GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA M-FIL/02: LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA M-FIL/05: FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
Discipline sociali, mediologiche e della comunicazione politica	30	M-STO/04: STORIA CONTEMPORANEA SPS/01: FILOSOFIA POLITICA SPS/02: STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Totale Attività di base	48	
Attività caratterizzanti	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline dei linguaggi e delle tecniche dei media,	18	ICAR/17: DISEGNO

del design e della grafica		L-ART/06: CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07: MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA M-DEA/01: DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-FIL/04: ESTETICA M-PED/04: PEDAGOGIA SPERIMENTALE SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Discipline economico-aziendali	21	SECS -P/01: ECONOMIA POLITICA SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Discipline giuridiche	6	IUS/01: DIRITTO PRIVATO IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/14: DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Discipline psicosociali	9	M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE SECS-S/04: DEMOGRAFIA SECS-S/05: STATISTICA SOCIALE
Discipline storico-politico-filosofiche	18	IUS/09: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/20: FILOSOFIA DEL DIRITTO M-FIL/01: FILOSOFIA TEORETICA

		<p>M-FIL/03: FILOSOFIA MORALE</p> <p>M-STO/04: STORIA CONTEMPORANEA</p> <p>SPS/02: STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE</p> <p>SPS/04: SCIENZA POLITICA</p> <p>SPS/12: SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE</p>
Linguistica italiana e lingue straniere	9	<p>L-FIL-LET/12: LINGUISTICA ITALIANA</p> <p>L-LIN/04: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE</p> <p>L-LIN/07: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA</p> <p>L-LIN/09: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA</p> <p>L-LIN/12: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE</p> <p>L-LIN/14: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA</p>
Totale Attività Caratterizzanti	81	
Attività affini o integrative	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline attinenti alle lingue e letterature	9	<p>L-FIL-LET/09: FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA</p> <p>L-FIL-LET/14: CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE</p> <p>L-LIN/03: LETTERATURA FRANCESE</p> <p>L-LIN/05: LETTERATURA SPAGNOLA</p> <p>L-LIN/08: LETTERATURE PORTOGHESE E</p>

		<p>BRASILIANA</p> <p>L-LIN/10: LETTERATURA INGLESE</p> <p>L-LIN/11: LINGUA E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE</p> <p>L-LIN/13: LETTERATURA TEDESCA</p> <p>L-LIN/21: SLAVISTICA</p>
Discipline letterarie e storiche e delle arti	6	<p>L-ART/03: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA</p> <p>L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO</p> <p>L-ART/05: DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO</p> <p>L-ART/08: ETNOMUSICOLOGIA</p> <p>L-FIL-LET/10: LETTERATURA ITALIANA</p> <p>L-FIL-LET/11: LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA</p> <p>M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA</p> <p>M-STO/02: STORIA MODERNA</p> <p>M-STO/05: STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE</p> <p>M-STO/06: STORIA DELLE RELIGIONI</p> <p>M-STO/07: STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE</p> <p>M-STO/08: ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA</p> <p>SPS/06: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI</p> <p>SPS/03: STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE</p>
Discipline sociali	6	<p>ICAR/16: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E</p>

		ALLESTIMENTO IUS/08: DIRITTO COSTITUZIONALE M-GGR/02: GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA M-PED/03: DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PSI/06: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO SPS/10: SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO SPS/11: SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
Totale Attività affini o integrative	21	
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale	8	Prova finale
	3	Lingua straniera
		Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
	10	totale
Totale Altre attività formative	30	
TOTALE CREDITI	180	

Per quanto riguarda la programmazione delle iscrizioni, il reclutamento dei docenti vedi: Programmazione delle risorse e piano economico quinquennale, sezione 4, allegato a).

ORDINAMENTO DIDATTICO**Università Telematica Internazionale "Uninettuno"****Nome del corso:****ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICHE****Classe 17:**

Lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

Data di attivazione

01/10/2004

Modalità di svolgimento

a distanza

Obiettivi formativi specifici

Il Corso ha come obiettivo la formazione continua di:

- esperti per la carriera direttiva delle aziende pubbliche e private che opereranno o già operano nel turismo;
- figure professionali tradizionali in grado di riconvertirsi per favorire l'evoluzione del sistema turistico delle aziende verso più avanzati modelli di funzionalità e di gestione;
- nuove professionalità aventi competenze trasversali spendibili nelle diverse tipologie delle aziende turistiche, al fine di soddisfare le attuali esigenze organizzative e di amministrazione del settore.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso è regolata in conformità alle norme di accesso agli studi universitari. La durata normale per il conseguimento della laurea è di tre anni. Per conseguire il titolo finale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di almeno due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo studente o da un progetto coerente l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una commissione di 5 docenti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati nel Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Aziende Turistiche avranno quindi una preparazione ad elevata caratterizzazione aziendalistica, con l'obiettivo di svolgere la loro attività

professionale nelle aziende turistiche - dove potranno essere inseriti nell'ambito delle funzioni manageriali o imprenditoriali - e nelle libere professioni dell'area economica del settore del turismo. Coloro i quali risultano già inseriti all'interno di organizzazioni settoriali (imprese ricettive, ristorative e di viaggio), trovano nel percorso di studi, la possibilità di coniugare la formazione continua in azienda con l'acquisizione di adeguate conoscenze disciplinari aderenti con gli obiettivi della crescita e dello sviluppo dell'ente in cui essi già operano.

Ai fini indicati, il curriculum del Corso di Laurea a distanza in Economia e Gestione delle Aziende Turistiche è costituito da un insieme di insegnamenti appartenenti agli ambiti disciplinari economico, aziendale, giuridico e statistico-matematico, volti a far acquisire allo studente le conoscenze e competenze idonee ad affrontare le problematiche gestionali ed organizzative del management delle aziende private e pubbliche presenti nel settore del turismo. L'attività didattica si articola in lezioni a distanza (diffusione su Rai Due, RAISAT 1 e 2, videocassette), lezioni, contatti e supporti on line (corsi di rinforzo on line, esercitazioni, dispense), corsi di rinforzo in aule virtuali.

Il profilo culturale è individuato nella formazione di quadri aziendali nel settore del turismo, sia nel contesto delle attività delle aziende agenziali e di trasporto che in quello delle attività delle imprese alberghiere e ristorative. Tali obiettivi formativi vengono conseguiti attraverso l'opportuna integrazione dei principali insegnamenti di base, caratterizzanti ed affini delle aree aziendale, economica, giuridica e statistico matematica, così come indicato nel curriculum. Ad integrazione delle aree indicate è prevista l'inclusione di attività formative dell'area linguistica per l'acquisizione - come previsto espressamente negli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea di appartenenza (classe 17) - della conoscenza in forma scritta ed orale di due lingue straniere dell'Unione Europea, delle quali la prima viene individuata nella lingua Inglese.

Attività di base	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	8	SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
Economico	16	SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA
Giuridico	8	IUS/01: DIRITTO PRIVATO
Statistico-matematico	8	SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività di base	44	
Attività caratterizzanti	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	37	SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE

		SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Giuridico	16	IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE IUS/09: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO
Statistico-matematico	10	SECS-S/01: STATISTICA SECS-S/03: STATISTICA ECONOMICA
Totale Attività Caratterizzanti	60	
Attività affini o integrative	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	11	M-GGR/02: GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA SECS-P/12: STORIA ECONOMICA
Discipline economiche	22	SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA
Discipline economico-gestionali	2	SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Formazione interdisciplinare	10	M-PSI/06: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Totale Attività affini o integrative	45	
A scelta dello studente	12	
Per la prova finale	3	Prova finale
	6	Lingua straniera

Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	10	Ulteriori conoscenze linguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro totale
Totale Altre attività formative	31	
TOTALE CREDITI	180	

Per quanto riguarda la programmazione delle iscrizioni, il reclutamento dei docenti vedi:
Programmazione delle risorse e piano economico quinquennale, sezione 4, allegato a).

ORDINAMENTO DIDATTICO**Università Telematica Internazionale "Uninettuno"****Nome del corso:****ECONOMIA E COMMERCIO****Classe 17:**

Lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

Data di attivazione

01/10/2004

Modalità di svolgimento

a distanza

Obiettivi formativi specifici

Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata preparazione e una conoscenza dei profili scientifici generali e degli aspetti professionali particolari. Specificatamente, il corso intende fornire ai laureati:

- metodologie di analisi e di interpretazione delle strutture e delle dinamiche di azienda;
- competenze adeguate nella direzione e nel management aziendale;
- competenze mirate alla comprensione della struttura economica e finanziaria del sistema aziendale;
- competenze mirate alla comprensione degli aspetti giuridici e tributarie delle imprese.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme di accesso agli studi universitari.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo studente o da un progetto coerente l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una commissione di 5 docenti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Il Corso di Laurea è finalizzato all'inserimento in azienda, nell'attività professionale e, in generale, nell'attività finanziaria svolta da intermediari finanziari (banche, SIM).

Attività di base	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	16	SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
Economico	16	SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA
Giuridico	8	IUS/01: DIRITTO PRIVATO
Statistico-matematico	8	SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività di base	48	
Attività caratterizzanti	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	36	SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/11: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Giuridico	34	IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE IUS/09: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO
Statistico-matematico	12	SECS-S/01: STATISTICA SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività Caratterizzanti	82	
Attività affini o integrative	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	5	INF/01: INFORMATICA

Discipline economiche	4	SECS-P/03: SCIENZA DELLE FINANZE
Discipline economico-gestionali	8	SECS-P/09: FINANZA AZIENDALE SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Formazione interdisciplinare	2	SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE
Totale Attività affini o integrative	19	
A scelta dello studente	10	
Per la prova finale	4	Prova finale
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	6	Lingua straniera
		Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
	11	totale
Totale Altre attività formative	31	
TOTALE CREDITI	180	

Per quanto riguarda la programmazione delle iscrizioni, il reclutamento dei docenti vedi: Programmazione delle risorse e piano economico quinquennale, sezione 4, allegato a).

ORDINAMENTO DIDATTICO**Università Telematica Internazionale "Uninettuno"****Nome del corso:****ECONOMIA DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT****Classe 28:**

Lauree in scienze economiche

Data di attivazione

01/10/2004

Modalità di svolgimento

a distanza

Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non profit, ha l'obiettivo di formare professionalità di elevato livello capaci di operare all'interno del settore non profit.

Data la diversità delle ONP (imprese cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato, enti morali, fondazioni) ed il ventaglio di settori di intervento (salute, cultura, ambiente, tempo libero, educazione, ricerca, difesa dei diritti civili, libertà personali, attività religiose e sindacali, ecc.) è indispensabile potersi avvalere di persone capaci di gestire in maniera più efficace ed efficiente situazioni sempre più complesse ed articolate. Le imprese cooperative e le organizzazioni non profit, oltre alle attività che svolgono, hanno l'importantissimo compito di sovranzare la tradizionale dicotomia che vede lo Stato e l'impresa orientata al profitto come gli unici soggetti dello scenario economico e più in generale del mutamento sociale. Allo stato attuale, il settore è in forte espansione ed offre quindi opportunità occupazionali di rilievo a tutti coloro che vogliono operare costruttivamente e professionalmente al servizio della società.

Dal punto di vista professionale, questo settore si caratterizza per una grande dinamicità e possibilità di crescita individuale; ampia attenzione è dedicata alle esigenze di mutamento ed innovazione in tutti gli ambiti della tradizionale gestione aziendale (area gestionale-amministrativa, area programmazione e controllo di gestione, area gestione risorse umane, area formazione; ecc.). Figure professionali emerse recentemente da questo settore sono l'esperto di fund raising ed il realizzatore di progetti per l'UE.

Il Corso si rivolge a chiunque desidera conoscere meglio questo settore che può offrire tante opportunità di crescita professionale ed umana ed a chi già opera all'interno di una impresa

cooperativa o di una organizzazione non profit e, più in generale. Per iscriversi al Corso bisogna essere in possesso del Diploma di scuola media superiore quinquennale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Requisiti stabiliti dalla legge.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consisterà nella stesura di un breve elaborato in una delle discipline seguite dallo studente o da un progetto coerente l'attività professionale del candidato che sarà vagliato da una commissione di 5 docenti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Dal punto di vista professionale, questo settore si caratterizza per una grande dinamicità e possibilità di crescita individuale; ampia attenzione è dedicata alle esigenze di mutamento ed innovazione in tutti gli ambiti della tradizionale gestione aziendale (area gestionale-amministrativa, area programmazione e controllo di gestione, area gestione risorse umane, area formazione; ecc.). Figure professionali emerse recentemente da questo settore sono l'esperto di fund raising ed il realizzatore di progetti per l'UE.

Attività di base	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	27	SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Economico	9	SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA
Giuridico	9	IUS/01: DIRITTO PRIVATO
Statistico-matematico	9	SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività di base	44	
Attività caratterizzanti	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Economico	25	SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA

Giuridico	18	IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE IUS/09: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Statistico- matematico	14	SECS-S/01: STATISTICA
Totale Attività Caratterizzanti	57	
Attività affini o integrative	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	18	SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Discipline economico- giuridiche	9	SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Formazione interdisciplinare	9	SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE
Totale Attività affini o integrative	36	
Ambito aggregato per crediti di sede	Totale CFU	Settori scientifico disciplinari
	5	IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/07: DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/09: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
		IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO
		M-GGR/02: GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
		MAT/09: RICERCA OPERATIVA
		SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA

		SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/09: FINANZA AZIENDALE
		SECS-P/12: STORIA ECONOMICA
		SECS-S/03: STATISTICA ECONOMICA
Totale Ambito aggregato per crediti di sede	5	
Altre attività formative	Totale CFU	Tipologie
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale	4	Prova finale
	5	Lingua straniera
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	10	Ulteriori conoscenze linguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro
Totale Altre attività formative	28	
Totale crediti	180	

Per quanto riguarda la programmazione delle iscrizioni, il reclutamento dei docenti vedi: Programmazione delle risorse e piano economico quinquennale, sezione 4, allegato a).

06A04385

DECRETO 14 aprile 2006.

Modifica del decreto 10 gennaio 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 aprile 2003, ed in particolare il progetto n. 10327 presentato dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.A., Siprio S.p.A., Torrenova S.r.l. e Università degli studi del Sannio, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 04 del 10 gennaio 2005, con il quale il progetto n. 10327 presentato dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.A., Siprio S.p.A., Torrenova S.r.l. e Università degli studi del Sannio, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota dell'8 luglio 2005 pervenuta in data 14 luglio 2005, prot. n. 8689, con la quale viene comunicata la rinuncia alla partecipazione al progetto da parte della Siprio S.p.A.;

Vista la nota dell'11 novembre 2005 pervenuta in data 22 novembre 2005, prot. n. 10327 con la quale il Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.A. ha comunicato la disponibilità dell'accoglienza da parte del Parco stesso, delle attività e del relativo budget originariamente in capo alla Siprio S.p.A.;

Visto il supplemento istruttorio in data 28 dicembre 2005, pervenuto in data 10 gennaio 2006, prot. n. 235, espletato dall'istituto convenzionato MPS Banca per l'impresa S.p.A. e dall'esperto scientifico;

Acquisito il parere del Comitato nella riunione del 15 febbraio 2006 in merito a quanto sopra esposto;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 04 del 10 gennaio 2005, relativamente ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10327 presentato dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.A., Siprio S.p.A., Torrenova S.r.l. e Università degli studi del Sannio, ora Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.A., Torrenova S.r.l. e Università degli studi del Sannio contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 04 del 10 gennaio 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5

Protocollo N. 10327

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10327 del 16/10/2002 Comitato del 15/02/2006
- Progetto di Ricerca
 - Titolo: Bio-sensori, automazione e supervisione per la qualità e la tracciabilità dei processi di produzione vinicola e olearia.
 - Inizio: 18/07/2005
 - Durata Mesi: 24
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
 - Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA**
SALERNO (SA)
 - Torrenova S.R.L.**
DUGENTA (BN)
 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO**
Benevento (BN)
- Costo Totale ammesso Euro 3.381.759,00
 - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.967.562,00
 - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 414.197,00
 - al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.967.562,00	€ 414.197,00	€ 3.381.759,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.967.562,00	€ 414.197,00	€ 3.381.759,00

Sezione C - Forma e Misura dell'intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5

Protocollo N. 10327

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.432.770,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A04382

DECRETO 14 aprile 2006.

Modifica del decreto 12 dicembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 aprile 2002, ed in particolare il progetto n. 2810 presentato dalla Riso Gallo S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 2810 presentato dalla Riso Gallo S.p.A. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 1° aprile 2003;

Vista la nota dell'istituto San Paolo IMI S.p.A. del 29 marzo 2006, pervenuta in data 5 aprile 2006, prot. n. 5394 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2810 presentato dalla Riso Gallo S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, per il progetto n. 2810 presentato dalla Riso Gallo S.p.A. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 125.653,96, e il credito agevolato è aumentato di euro 125.653,96.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Dec. - relativo al CTS del 23/04/2002**Ditta:** Riso Gallo S.p.A.

ROBBIO - PV (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2810**Titolo del progetto:** Studio di nuovi prodotti a base riso ad elevate prestazioni strutturali**Durata e data inizio progetto:** Mesi 30 dal 12/03/2001**Ammissibilità dei costi a decorrere dal:** 11/03/2001

Costo ammesso Euro = 1.256.539,64= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.199.729,38=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 56.810,26=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.199.729,38	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	56.810,26	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =691.096,80=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =493.820,08=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.**Ammortamento:** In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.**Istituto convenzionato:** SAN PAOLO - IMI S.p.A.**Condizioni:**

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

06A04383

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mojsic Ivana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mojsic Ivana cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma o Stecenom Visokom obrazovanju» conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mojsic Ivana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma o Stecenom Visokom obrazovanju», rilasciato in data 19 settembre 2001 dall'Università di Belgrado facoltà di farmacia della Repubblica Serba alla sig.ra Mojsic Ivana cittadina serba,

nata a Belgrado (Rep. Serbia e Montenegro) l'11 gennaio 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Mojsic Ivana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04359

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Cammisa Ivana Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cammisa Ivana Patricia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti

titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Cammisa Ivana Patricia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica», rilasciato in data 11 marzo 2004 dall'Universidad de Buenos Aires alla sig.ra Cammisa Ivana Patricia cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 23 dicembre 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Cammisa Ivana Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo; la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04360

DECRETO 27 aprile 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pessarossi Julie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la signora Pessarossi Julie, cittadinanza italiana e francese, chiede il riconoscimento del titolo di «Diploma de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique» conseguito in Francia, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 9 giugno 2005;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 3 marzo 2006, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto dirigenziale, 3 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 marzo 2006 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la signora Pessarossi Julie è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Diplome de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique» conseguito in Francia nell'anno 2004 presso l'«Académie di Digione», organo periferico del Ministero dell'Educazione Nazionale francese dalla signora Pessarossi Julie, nata a Mulhouse (Alsazia) Francia il 12 ottobre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04361

DECRETO 18 aprile 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imbaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 di recepimento della direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 8 agosto 2000, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000 che indica il 30 novembre 2010 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato che i prodotti fitosanitari di cui trattasi dovranno essere adeguati alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti a seguito della loro iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 novembre 2010 i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti, al termine della loro revisione comunitaria;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fluroxypyr in miscela con altre sostanze attive, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2010, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle registrazioni, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **miscele di fluroxypyr e altre sostanze attive** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2010:

	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
1	8139	ARIANE	30.12.1992	Dow Agrosciences Italia Srl
2	8376	ARIANE II	07.08.1993	Dow Agrosciences Italia Srl
3	9422	EVADE	10.11.1997	Dow Agrosciences Italia Srl
4	10183	GARLON EV	25.10.1999	Dow Agrosciences Italia Srl
5	10184	TIMBREL EV	25.10.1999	Dow Agrosciences Italia Srl
6	10185	ZERGAN EV	25.10.1999	Dow Agrosciences Italia Srl

DECRETO 18 aprile 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti acido 2,4D diclorofenossiacetico (2,4-D), a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 settembre 2012 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva 2,4-D, sono registrati provvisoriamente fino al 30 settembre 2012, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **acido 2,4D diclorofenossiacetico (2,4-D)** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 settembre 2012:

	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011220	PROBE	22/02/02	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
2.	004579	DISERBONE E 54	28/12/81	CHEMIA S.P.A.
3.	004287	WEEDAGRO D	20/03/81	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
4.	004090	MALERBANE CEREALI	01/12/80	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
5.	005295	AGRIBAS	30/03/83	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
6.	006082	ATRIN	24/10/84	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
7.	009076	2,4 DISERBIN E	31/12/96	ISAGRO ITALIA S.R.L.
8.	000133	U 46 D-FLUID	23/07/71	NUFARM B.V.
9.	010217	BATON 800 SP	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
10.	010219	LENTEMUL D	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
11.	010221	DICOPUR 720 SL	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
12.	012620	BATON TAPPETI ERBOSI	20/04/05	NUFARM GMBH & CO KG
13.	000177	FRUMEX 24	01/12/71	SCAM S.P.A.
14.	012260	TECNO CONTROL	14/03/05	SCAM S.P.A.
15.	001635	ERBITOX LV 4	02/07/75	SIAPA S.R.L.
16.	001667	MALERTOXY GRANO ESTERE	07/09/74	SIVAM S.P.A.
17.	001148	FITONEX 54 D	26/04/73	TERRANALISI S.R.L.

06A04417

DECRETO 27 aprile 2006.

Riconoscimento, al sig. Okorie Chkwuemeka Patrik, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Okorie Chkwuemeka Patrik, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Associate of the Institute of Medical laboratory Technology» conseguito in Nigeria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 marzo 2006;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Associate of the Institute of Medical laboratory Technology» conseguito nel 1988 presso l'«Institute of Medical Laboratory Technology of Nigeria» a Yaba (Nigeria) dal sig. Okorie Chkwuemeka Patrik, nato ad Umuchieze (Nigeria) il 17 marzo 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. Il sig. Okorie Chkwuemeka Patrik è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04362

DECRETO 27 aprile 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Roganti Tiziana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Roganti Tiziana, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Assistant de laboratoire clinique» conseguito in Belgio, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 31 marzo 2006;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Assistant de laboratoire clinique» conseguito in Belgio nell'anno 1989 presso la «Istituto Superiore Cattolico - Fleurus» (Belgio) dalla sig.ra Roganti Tiziana, nata Charleroi (Belgio) il 24 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04363

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 19 aprile 2006.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella Provincia di Padova.**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA**

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 28 maggio 2004, con il quale si è provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° giugno 2004 fino al 31 dicembre 2005, e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore nell'incontro del 5 aprile 2006 e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;

Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti;

Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci (relativamente all'operaio facchino di 5° livello), nonché la contrattazione nel settore pubblico e privato per il recupero salariale;

Ritenuto opportuno limitare il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio al 31 dicembre 2007, in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003;

Decreta

l'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 10,01%, rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2006 fino al 31 dicembre 2006 e del 13,556% dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.

Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 19 aprile 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

ALLEGATI

OGGETTO: tariffe di facchinaggio in vigore dall'01.03.2006 al 31.12.2006 – Decreto Direttoriale n.24/2006

LAVORI IN ECONOMIA:

- tariffa oraria ordinaria	€	15,50
- tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	€	23,25
- tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) magg.25%	€	19,39
- tariffa oraria nel giorno di sabato – maggiorazione 40%	€	21,70
- tariffa oraria lavoro festivo – maggiorazione 75%	€	27,12
- tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):		
	temperatura fino a -11°	€ 15,50
	temperatura oltre -11°	€ 21,70

LAVORI A COTTIMO: (operazioni di carico e scarico)

MERCÌ CHE NON OLTREPASSANO IL QUINTALE:			
- Imballate o insaccate fino a 50 Kg	al q.le	€	1,281
- Imballate o insaccate da 51 Kg a 100 Kg	al q.le	€	1,065
- Alla rinfusa	al q.le	€	1,337
- Insaccatura e legatura	al q.le	€	0,716
- Travasatura	al q.le	€	0,528
- Pesatura	al q.le	€	0,364
- Vuotatura	al q.le	€	0,194
- Farina di ossa di pesce	al q.le	€	1,334
- Tabacco in fusti	al q.le	€	2,787

VINO – OLIO – LIQUORI, ecc.

- In fusti fino a 5 quintali	al q.le	€	1,339
- In fusti da 5 quintali a 8 quintali	al q.le	€	2,040
- In serbatoi o cisterne con pompa a mano	al q.le	€	1,790
- In fiaschi sciolti	al q.le	€	2,554
- In damigiane	al q.le	€	1,772
- Pesatura fusti e damigiane	al q.le	€	0,555

COMBUSTIBILI SOLIDI:

- Carbone vegetale in sacchi	al q.le	€	1,687
- Insaccatura e legatura carbone vegetale	al q.le	€	1,376
- Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	al q.le	€	2,931
- Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	al q.le	€	0,885
- Legna da ardere comune (sbreghe)	al q.le	€	1,171
- Pesatura	al q.le	€	0,447
- Vuotatura	al q.le	€	0,343

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI:

- Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	al q.le	€	1,576
- Scarico	al q.le	€	1,320
- Scarico alla rinfusa	al q.le	€	2,205
- Scarico uva pigiata in cantina per castellata	al q.le	€	22,543
- Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	al q.le	€	0,632

MATERIALE EDILE:

- Calce in zolle	al q.le	€	3,652
- Calce cemento e gesso in sacchi	al q.le	€	0,936
- Eternit	al q.le	€	2,777
- Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	al q.le	€	1,334

LEGNA DA OPERA:

- Tavole e travetti	al q.le	€	1,772
- Travi e tronchi fino a 2 quintali	al q.le	€	2,205
- Travi e tronchi oltre 2 quintali			da convenirsi
- Compensati, radica, ecc.	al q.le	€	1,345

PRODOTTI CHIMICI:

- Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 Kg	al q.le	€	1,771
- Pennelli, conc.chimici in sacchi – esclusa calciocianamide	al q.le	€	1,340
- Materie prime per fabbricazione materie plastiche	al q.le	€	1,315

MERCI VARIE:

- Canne, pali, piante vive in fasci	al q.le	€	3,119
- Carta in risme e carbone in pacchi	al q.le	€	1,772
- Carta da stampa in rotoli, in pacchi	al q.le	€	2,205
- Catrami in pani	al q.le	€	1,772
- Cuoio in balle	al q.le	€	2,636
- Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	al q.le	€	1,389
- Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	al q.le	€	1,833
- Fieno e paglia in balle pressate	al q.le	€	1,946
- Gomma alla rinfusa	al q.le	€	3,541
- Lamiere fino al quintale	al q.le	€	3,083
- Lamiere a verghe oltre il quintale			da convenirsi
- Macchinari alla rinfusa			da convenirsi
- Marmi in lastre fino al quintale	al q.le	€	2,744
- Marmi in lastre oltre il quintale			da convenirsi
- Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	al q.le	€	1,772
- Pasta in sacchi	al q.le	€	1,236
- Pelli fresche e salate	al q.le	€	2,205
- Radiatori per riscaldamento	al q.le	€	1,946
- Rottami in ferro	al q.le	€	1,841
- Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	al q.le	€	2,911
- Stracci alla rinfusa	al q.le	€	3,541
- Vetro in casse oltre il quintale	al q.le	€	2,910
- Stoccafisso	al q.le	€	1,667
- Panettoni e prodotti similari	al q.le	€	2,780

LAVORI IN FRIGORIFERO:

- Scarico, carico: media temperatura da + 11° a - 11° al quintale	al q.le	€	2,445
bassa temperatura oltre - 11°	al q.le	€	3,324
- Pesatura	al q.le	€	0,778
- Massa interna	al q.le	€	2,034

ELETTRODOMESTICI:

- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas o combustibile	al pezzo	€	3,060
- Apparecchi radio	al pezzo	€	1,472
- Scaldabagni	al pezzo	€	1,764
- Computers	al pezzo	€	3,891

CAMBI DI CASA: (traslochi)

- Piano terra o rialzato	all'ora	€	19,674
- Primo piano	all'ora	€	20,831
- Secondo piano	all'ora	€	22,688
- Terzo piano	all'ora	€	23,370
- Quarto piano	all'ora	€	25,213
- Quinto piano	all'ora	€	26,652
- Sesto piano	all'ora	€	27,817
- Settimo piano	all'ora	€	29,454
- Dall'ottavo piano in su			da convenirsi

FACCHINAGGIO DEL GRANO:

- Entrata magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,321
- Uscita magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,355
- Entrata magazzini a sacco	al q.le	€	0,318
- Uscita magazzini a sacco	al q.le	€	0,387

OPERAZIONI VARIE:

- Copertura e legatura carri ferroviari	cadauno	€	13,161
- Stivaggio e di stivaggio merci su veicoli, automezzi	al q.le	€	0,431
- Il percorso è compreso entro i 20 metri			
- Da 20 metri e 30 metri - maggiorazione in più	al q.le	€	0,442
- Oltre i 30 metri maggiorazione in più			da convenirsi
- Per ogni gradino sia in salita che in discesa maggiorazione in più	al q.le	€	0,045

OGGETTO: tariffe di facchinaggio in vigore dall'01.01.2007 al 31.12.2007 – Decreto Direttoriale n.24/2006

LAVORI IN ECONOMIA:

- tariffa oraria ordinaria	€	16,00
- tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	€	24,00
- tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) magg.25%	€	20,00
- tariffa oraria nel giorno di sabato – maggiorazione 40%	€	22,40
- tariffa oraria lavoro festivo – maggiorazione 75%	€	28,00
- tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):		
	temperatura fino a -11°	€ 16,00
	temperatura oltre -11°	€ 22,40

LAVORI A COTTIMO: (operazioni di carico e scarico)

MERCÌ CHE NON OLTREPASSANO IL QUINTALE:			
- Imballate o insaccate fino a 50 Kg	al q.le	€	1,322
- Imballate o insaccate da 51 Kg a 100 Kg	al q.le	€	1,099
- Alla rinfusa	al q.le	€	1,380
- Insaccatura e legatura	al q.le	€	0,739
- Travasatura	al q.le	€	0,545
- Pesatura	al q.le	€	0,376
- Vuotatura	al q.le	€	0,200
- Farina di ossa di pesce	al q.le	€	1,377
- Tabacco in fusti	al q.le	€	2,877

VINO – OLIO – LIQUORI, ecc.

- In fusti fino a 5 quintali	al q.le	€	1,382
- In fusti da 5 quintali a 8 quintali	al q.le	€	2,106
- In serbatoi o cisterne con pompa a mano	al q.le	€	1,848
- In fiaschi sciolti	al q.le	€	2,636
- In damigiane	al q.le	€	1,829
- Pesatura fusti e damigiane	al q.le	€	0,573

COMBUSTIBILI SOLIDI:

- Carbone vegetale in sacchi	al q.le	€	1,741
- Insaccatura e legatura carbone vegetale	al q.le	€	1,420
- Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	al q.le	€	3,025
- Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	al q.le	€	0,913
- Legna da ardere comune (sbreghe)	al q.le	€	1,209
- Pesatura	al q.le	€	0,461
- Vuotatura	al q.le	€	0,354

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI:

- Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	al q.le	€	1,627
- Scarico	al q.le	€	1,3362
- Scarico alla rinfusa	al q.le	€	2,276
- Scarico uva pigiata in cantina per castellata	al q.le	€	23,270
- Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	al q.le	€	0,652

MATERIALE EDILE:

- Calce in zolle	al q.le	€	3,770
- Calce cemento e gesso in sacchi	al q.le	€	0,966
- Eternit	al q.le	€	2,866
- Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	al q.le	€	1,377

LEGNA DA OPERA:

- Tavole e travetti	al q.le	€	1,829
- Travi e tronchi fino a 2 quintali	al q.le	€	2,276
- Travi e tronchi oltre 2 quintali	da convenirsi		
- Compensati, radica, ecc.	al q.le	€	1,388

PRODOTTI CHIMICI:

- Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 Kg	al q.le	€	1,828
- Pennelli, conc.chimici in sacchi – esclusa calciocianamide	al q.le	€	1,3383
- Materie prime per fabbricazione materie plastiche	al q.le	€	1,357

MERCI VARIE:

- Canne, pali, piante vive in fasci	al q.le	€	3,220
- Carta in risme e carbone in pacchi	al q.le	€	1,829
- Carta da stampa in rotoli, in pacchi	al q.le	€	2,276
- Catrami in pani	al q.le	€	1,829
- Cuoio in balle	al q.le	€	2,721
- Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	al q.le	€	1,434
- Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	al q.le	€	1,892
- Fieno e paglia in balle pressate	al q.le	€	2,008
- Gomma alla rinfusa	al q.le	€	3,655
- Lamiere fino al quintale	al q.le	€	3,182
- Lamiere a verghe oltre il quintale	da convenirsi		
- Macchinari alla rinfusa	da convenirsi		
- Marmi in lastre fino al quintale	al q.le	€	2,832
- Marmi in lastre oltre il quintale	da convenirsi		
- Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	al q.le	€	1,829
- Pasta in sacchi	al q.le	€	1,276
- Pelli fresche e salate	al q.le	€	2,276
- Radiatori per riscaldamento	al q.le	€	2,008
- Rottami in ferro	al q.le	€	1,900
- Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	al q.le	€	3,004
- Stracci alla rinfusa	al q.le	€	3,655
- Vetro in casse oltre il quintale	al q.le	€	3,004
- Stoccafisso	al q.le	€	1,721
- Panettoni e prodotti similari	al q.le	€	2,870

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando, decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4^a serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Gioconda Nani per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Brindisi;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Gioconda Nani, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Brindisi;

Decreta:

La dott.ssa Gioconda Nani è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE**Dati anagrafici**

Nani Gioconda

Attività professionale

Docente di materie letterarie, attualmente in servizio presso l'Ufficio Studi-Autonomia scolastica del Centro Servizi Amministrativi di Brindisi

Titoli culturali

Laurea in Lettere conseguita presso l'Università di Lecce con votazione 110/110 e lode;
corso di perfezionamento-master per consiglieri di orientamento (Università di Lecce)

Titoli scientifici

- Pubblicazione del libro "Lingua e dialetto nei quartieri di Brindisi" edito da Milella-Bari 1983, rielaborazione della tesi di laurea e frutto dell'attività di ricerca svolta presso l'Istituto di Filologia e linguistica dell'Università di Lecce, testo consigliato nei corsi universitari di discipline linguistiche;
- "Il percorso didattico" pubblicato su Quaderno n.26 IRRSAE-PUGLIA,1995;
- "Educazione alle pari opportunità", articolo pubblicato su *Il consulente familiare*, organo d'informazione dell'A.I.C.C.eF. (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari),aprile 2001;
- "Un progetto di rete sul territorio" articolo pubblicato su *Work in progress*, trimestrale d'informazione dei Centri Impiego Puglia della Provincia di Brindisi, 2004

Titoli professionali*Incarichi ricoperti:*

- Componente del Nucleo di valutazione dei PON (Programma Operativo Nazionale) della Provincia di Brindisi, in particolare della misura 7 relativi alla Pari opportunità di genere
- Componente del Comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del progetto di orientamento in transizione degli Istituti Superiori della Provincia di Brindisi
- Componente del Comitato di monitoraggio del predetto progetto
- Componente dell'Osservatorio tecnico scolastico del Comune di Brindisi

Partecipazione alle principali iniziative di formazione:

- Seminario di formazione pedagogica tenuto dalla *Dia Logos*, Associazione per la prevenzione del disagio minorile, col patrocinio dell'A.N.PE. (Associazione Nazionale Pedagogisti) 1999-2000
- Seminario di formazione su "Pari opportunità nel quadro dell'autonomia: identità di genere e percorsi formativi nella scuola"(IRRSAE) 2001
- Seminario su "Donne e turismo: sfide e opportunità" organizzato dall'Associazione Donne del Mediterraneo e dal Comune di Brindisi, 2001
- Convegno su "Parità e pari opportunità: esperienze a confronto" organizzato dalla Provincia di Brindisi, 2002
- Seminario per la Regione Puglia su "Le azioni positive: opportunità e finanziamenti con la Legge n. 125/91 e il Programma Obiettivo 2002", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comitato Nazionale di Parità, Bari 2002
- Seminario di formazione per operatori sociali nell'ambito delle azioni di contrasto della violenza alle donne nella città di Brindisi-Piano Urban 2003
- Seminario di sostegno per la realizzazione dei progetti di formazione in servizio dei docenti sulle pari opportunità di genere – misura 7 azione 7.1b Brindisi, 2004
- Corso di formazione su "Donne, politica, istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica" organizzato dal Ministero delle Pari Opportunità presso l'Università degli studi di Lecce, 2004

Esperienze professionali

Progettazione e docenza, in qualità di esperta, nei PON su Pari opportunità di genere, dispersione scolastica ed orientamento, in particolare, di genere

Attività di ricerca e consulenza per l'orientamento allo studio e al lavoro

Formazione nei corsi di aggiornamento per docenti

Esperienze extraprofessionali

Già componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi

Socia fondatrice del Soroptimist International club di Brindisi nel 1985, ne è stata Presidente nel biennio 2001-03, durante il quale si è tenuto il Convegno di studi su "Economia globale e pari opportunità", e ne è stato prodotto un CD-Rom;

ha collaborato alla stesura dell'opuscolo *Le pari opportunità*

In veste di esperta di problematiche di genere ha collaborato con il Comitato Consulte e Pari Opportunità dell'Unione Nazionale del Soroptimist ed ha partecipato al:

- ◆ 1° Forum europeo sulle Pari opportunità di genere, organizzato dal Ministero delle Pari opportunità e dalla Regione Veneto, Venezia 2003
- ◆ Seminario di studio su "Donna puoi farcela: la presenza del Soroptimist International negli organismi paritari a livello nazionale e periferico" intervento con relazione sullo stato dell'arte a Brindisi, Roma 2003
- ◆ Convegno europeo su *Identità della donna nella realtà euro-mediterranea* organizzato dall'Unione Italiana del Soroptimist, Roma 2003
- ◆ Convegno su "Immigrazione femminile: problemi e prospettive", organizzato dai Soroptimist club della Toscana, Grosseto 2004

Ha altresì collaborato con il Consorzio Emanuel, Centro di servizi sociali, per la presentazione al Ministero del Lavoro di un progetto di azioni positive sull'imprenditoria femminile destinato a donne appartenenti a cooperative del territorio salentino.

E' recentemente entrata a far parte del Gruppo di Interesse Territoriale Pari Opportunità del MIUR per la Regione Puglia.

06A04422

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2006.

Adeguamento dei compensi ai commissari governativi, nominati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la temporanea gestione delle società cooperative edilizie fruente del contributo statale.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 125 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riserva al Ministero dei lavori pubblici, ora delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la vigilanza sulle cooperative edilizie fruente di contributo erariale;

Visto l'art. 127 del richiamato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che consente al predetto Ministero di addvenire alla revoca degli organi statutari delle cooperative vigilate e alla nomina di commissari governativi per la gestione delle stesse, in caso di inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento;

Considerato che l'indennità di carica spettante ai predetti commissari è tuttora determinata sulla base di un appunto informale datato 29 ottobre 1991, concordato col Ministro pro-tempore, e fissata in lire un milione al mese (€ 516,46), per le cooperative composte da più di venti soci;

Tenuto conto della necessità di procedere, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, alla formalizzazione, revisione ed aggiornamento delle indennità spettanti ai predetti commissari governativi, in funzione del numero dei soci costituenti il sodalizio;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità economica mensile da corrispondere ai commissari governativi nominati da questo Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la temporanea gestione delle società cooperative edilizie fruente del contributo statale, è determinata come segue:

€ 600,00 per sodalizi aventi un numero di soci fino a 18;

€ 1.200,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 19 e 40;

€ 2.000,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 41 e 120;

€ 2.500,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 121 e 300;

€ 2.800,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 301 e 500;

€ 25,00 per ogni socio oltre i 500 con il limite massimo di € 4.000,00.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente art. 1 è a carico dei soci o loro aventi causa ed è prelevata dalle disponibilità del fondo di gestione della cooperativa. La stessa è corrisposta previa presentazione ed approvazione da parte di questo Ministero di apposita relazione del commissario comprovante l'attività svolta.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le nuove indennità hanno decorrenza da detta.

Roma, 20 aprile 2006

Il vice Ministro: MARTINAT

06A04387

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2006.

Disciplina per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;

Visto in particolare, l'art. 4 della suddetta legge n. 499/99, relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 5001 del 13 febbraio 2002 ed in particolare quanto previsto in ordine all'azione relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione d'informazione dei dati ecc.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi ed in particolare l'art. 18;

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilità, anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il citato reg. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla loro diffusione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge 241/90, l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Art. 2.

Priorità

1. Nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 verrà data priorità ai progetti rispondenti agli obiettivi strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro ed a quelli inerenti la sicurezza alimentare anche con riferimento ad iniziative divulgative nel settore dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, presentati:

a) da enti/organizzazioni operanti nelle filiere agricole o agroalimentari di maggior rilevanza strategica ed economica;

b) dagli enti pubblici e/o enti economici di diritto pubblico.

2. Saranno inoltre assegnati i contributi di cui all'art. 1 ai progetti, relativi ai temi di cui al comma 1:

a) che costituiscono prosecuzione di progetti già ammessi a contributo;

b) presentati da soggetti che possiedono adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare.

Art. 3.

Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:

a) sino al 95% della spesa ammessa per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, e per gli enti non aventi scopo di lucro;

b) sino al 75% della spesa ammessa per i soggetti privati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati, compatibilmente con le disponibilità di cassa sul bilancio del Ministero:

a) per il 30% come anticipazione, dopo la registrazione del decreto di concessione;

b) per il 30% come secondo acconto, dietro presentazione della rendicontazione amministrativo-contabile, relativa all'anticipazione di cui alla precedente lettera a);

c) per il 40% a saldo, dietro presentazione della relazione conclusiva sul progetto e della rendicontazione amministrativo-contabile finale.

3. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestale, Dipartimento delle politiche di sviluppo, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 30 maggio di ciascun anno, utilizzando il modello allegato al presente decreto.

L'Amministrazione si riserva di fissare nuovi termini della presentazione dei progetti ove rimanessero risorse disponibili sul bilancio.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La valutazione dei progetti e delle relative rendicontazioni e rapporti finali, sarà effettuata da parte di apposita commissione, istituita con decreto del capo dipartimento.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 3 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2004, n. 156, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 10 aprile 2006

Il capo del Dipartimento: CACOPARDI

ALLEGATO

**Al Ministero delle Politiche
Agricole e Forestale
Dipartimento delle politiche di Sviluppo
Via XX settembre n° 20
00187 Roma**

**RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE E
DIFFUSIONE DI SISTEMI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI
AI SENSI DEL D.M. 10 aprile 2006**

1. Ente proponente	Denominazione: Indirizzo: Tel.: _____, Fax: _____, e-mail: _____ CODICE FISCALE: PARTITA I.V.A.: N. di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29.10.1984, N. 720 di "Istituzione del sistema di Tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici".....(Per le Istituzioni di ricerca che non hanno autonomia finanziaria amministrativa dovrà essere indicato il N. di conto contabilità speciale della amministrazione di appartenenza) N. di C/C bancario o postale - ABI e CAB
---------------------------	---

2. Titolo del progetto	
-------------------------------	--

3. Durata	
------------------	--

4. Costo complessivo del progetto (€)	
--	--

5 .DETTAGLIO DEI COSTI	(€)			
Personale				
Missioni				
Consulenze				
Allestimento sistemi informatici				
Monitoraggio				
Materiale divulgativo				
Altre iniziative di informazione sul sistema				
Formazione				
Spese generali				
TOTALE				

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE E QUALIFICA

06A04367

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 marzo 2006.

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 30, che stabilisce che per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate;

Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'art. 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/00 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2004 e 4 agosto 2005 con i quali sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione Italia-Grecia denominato «Progetto IGI», stipulato in data 4 novembre 2005;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2005 della società Edison S.p.a. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del suddetto metanodotto;

Acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 22 febbraio 2006 n. 36/2006, favorevole in merito all'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del suddetto metanodotto;

Acquisito inoltre il parere favorevole della regione Puglia per intervenuto silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta dalla Regione stessa alcuna manifestazione di dissenso;

Considerato che il gasdotto «Progetto IGI» rientra nella categoria degli «interconnector», come definita dalla direttiva n. 2003/55/CE all'art. 2, punto 17, e dall'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come stabilito dall'art. 2, punto 2.4, dell'accordo intergovernativo primacitato;

Considerato che lo stesso gasdotto rientra anche nella fattispecie prevista dall'art. 30, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in quanto gasdotto sottomarino per l'importazione in Italia, tramite transito attraverso le reti di trasporto greca e turca, di gas prodotto da paesi non appartenenti all'Unione europea;

Ritenuto opportuno indicare il presente gasdotto per le sue caratteristiche in un distinto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 4 agosto 2005, è aggiunto in allegato 3 - «Interconnector» il gasdotto «IGI» avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza complessiva = 210 km;
- punto di approdo alla costa in prossimità del porto di Otranto;
- diametro pari a 32" (DN800);
- pressione di progettazione pari a 150 barg (1° specie) e di esercizio pari a circa 75 barg;
- lunghezza entro il mare territoriale pari a circa 28 km;
- lunghezza del tratto in terraferma fino alla cabina di misura e al punto di entrata nella Rete Nazionale dei Gasdotti pari a circa 3 km.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.

Roma, 13 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 3 - INTERCONNECTOR

Descrizione	Tipologia metano-dotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno previsto di entrata in esercizio	NOTE
IGT - INTERCONNESSIONE DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA E GRECIA	art.2 punto 17/direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 art.30 legge n.273/02	EDISON SpA - DEPA SpA	800	210	2010	28 km incidenti nel mare territoriale

DECRETO 26 aprile 2006.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, dalla Camera di commercio di Nuoro di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 12 aprile 2006 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato A, forniti dalla Camera di commercio di Nuoro per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Nuoro

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	9.831	17,0	185.374,92
Artigianato	7.349	20,5	344.253,62
Industria	1.636	13,7	321.333,68
Commercio	7.739	17,8	310.107,56
Cooperative	527	4,5	93.163,92
Turismo	2.407	8,0	141.166,44
Trasporti e spedizioni	1.156	5,9	191.692,87
Credito	216	1,5	100.881,79
Assicurazioni	191	0,5	14.020,29
Servizi alle imprese	1.475	6,2	156.904,67
Altri settori	423	4,4	88.563,22
Totale	32.950	100,0	1.947.462,98

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (ai netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2005

I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

06A04365

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2006.

Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 55, commi 4 e 5;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che entrambe le disposizioni richiamate demandano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di definire con proprio decreto i criteri e le modalità di esercizio delle predette attività;

Considerato che entrambe le disposizioni richiamate prevedono che per l'attuazione delle suddette finalità venga annualmente destinato un contributo forfetario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, da determinarsi nel suo ammontare con le modalità ed i criteri definiti con il presente decreto;

Ritenuta la necessità di assicurare il coordinamento delle due diverse fonti normative al fine di incrementare l'efficacia e la qualità delle attività demandate all'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani;

Visto l'Accordo quadro stipulato in data 24 luglio 2003 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per una più organica collaborazione in tema di politica ambientale;

Vista la convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004, avente ad oggetto, in attuazione dell'art. 6 dell'Accordo quadro stipulato in data 24 luglio 2003, il monitoraggio della spesa in materia di investimenti in campo ambientale, effettuata od intrapresa da regioni, province, comuni ed altri enti istituzionali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004 con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della predetta convenzione, si è provveduto alla nomina del Comitato di indirizzo e di vigilanza per le attività ad esso convenzionalmente demandate;

Vista la nota del 2 marzo 2006 prot. n. 132/TAPI/SS/dr con la quale l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, in attuazione dell'art. 3, comma 12, della predetta convenzione, ha ottemperato all'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio la natura, la composizione e la consistenza della struttura attuativa costituita ai sensi del medesimo art. 3, comma 12, della convenzione;

Ritenuto che, al fine di garantire la sollecita prosecuzione delle prestazioni già in corso in forza della richiamata convenzione del 22 dicembre 2004 e di salvaguardare il mantenimento dei livelli qualitativi sinora assicurati, è necessario confermare tutti gli atti ed i provvedimenti attuativi della convenzione medesima, ivi compresi quelli costitutivi del Comitato di indirizzo e di vigilanza e della struttura attuativa, nonché i documenti prodotti, ivi compreso il Programma operativo pluriennale per il periodo 2005-2010, già ritenuto meritevole di attuazione;

Preso atto del capitolato sottoscritto dall'ANCI con il quale detta associazione si è già conformata, accettandoli incondizionatamente, al contenuto, agli indirizzi ed alle prescrizioni dettati con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina la prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuità, delle attività di monitoraggio della spesa ambientale già assicurate dall'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani in forza della convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI medesima, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004.

2. Il presente decreto disciplina, inoltre, l'esecuzione delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti e tutte quelle finalizzate ad elaborare e mantenere aggiornata, precisa, disponibile e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nonché le attività conoscitive di cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale

1. Al fine di disporre di dati ed informazioni organiche sulle azioni e sugli interventi in campo ambientale realizzati dai vari livelli istituzionali competenti, necessari per una più efficace ed efficiente programmazione e pianificazione degli interventi stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle spese per investimenti in campo ambientale effettuate o intraprese da regioni, province, comuni e altri enti istituzionali.

2. L'attività di monitoraggio si attua, in conformità al Programma operativo pluriennale di cui al successivo art. 6, principalmente mediante il reperimento coordinato e la raccolta, anche su base informatizzata, di dati e notizie sugli investimenti ambientali, ivi compresa la normativa di riferimento, i quali, una volta aggregati e sistematizzati, saranno messi a disposizione del Ministero per le proprie finalità istituzionali.

3. L'attività di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati riguarda le spese in conto capitale sostenute dalle Amministrazioni dello Stato, dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dagli altri organismi di diritto pubblico per interventi nei seguenti settori:

- a) inquinamento dell'aria;
- b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
- c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
- d) tutela del territorio;
- e) sviluppo sostenibile;
- f) ciclo integrato dei rifiuti;
- g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
- h) parchi ed aree protette.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, altresì, dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per l'assolvimento di tutte le attività occorrenti, anche mediante l'ottimizzazione dei dati di cui ai commi precedenti, per elaborare e mantenere aggiornata, precisa, disponibile e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nonché di quelle finalizzate agli obiettivi conoscitivi di cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le attività attribuite all'ANCI non attengono a compiti di controllo sulle funzioni e prerogative costituzionalmente o legislativamente garantite delle regioni e degli altri enti istituzionali.

Art. 3.

Articolazione delle attività

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani assicurano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'individuazione degli indirizzi strategici delle attività come definite all'art. 2 del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma precedente, nell'ambito del principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, viene istituito un organo paritetico denominato «Comitato di indirizzo e di vigilanza», con le funzioni ed i compiti di cui al successivo art. 4.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità delle attività e di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia e qualità del servizio, viene individuata una «Struttura

attuativa» che, sotto il coordinamento e la piena responsabilità dell'ANCI ed in diretto collegamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicura stabilmente lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Comitato di indirizzo e di vigilanza

1. Al «Comitato di indirizzo e vigilanza» vengono attribuiti tutti i compiti di indirizzo programmatico e metodologico, coordinamento e controllo delle attività svolte in attuazione del presente decreto. Il Comitato svolge altresì funzioni di raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'ANCI e la struttura attuativa. Per i compiti ricadenti sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di cui al presente decreto è inserito nell'ambito della Direzione generale per la salvaguarda ambientale.

2. Ai fini di cui al comma precedente, al Comitato di indirizzo e vigilanza vengono demandati i seguenti specifici compiti:

a) trasmettere alla struttura attuativa, entro il 30 settembre di ciascun anno, le linee di indirizzo strategico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'ANCI in relazione alle attività di cui al presente decreto, elaborando altresì le linee guida alle quali la struttura attuativa dovrà attenersi al fine di determinare gli specifici obiettivi delle attività da inserire negli strumenti di programmazione per l'anno successivo;

b) approvare il Programma operativo pluriennale ed i relativi aggiornamenti di cui all'art. 6 del presente decreto presentati dalla struttura attuativa, valutandone preventivamente la coerenza con gli obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti e la validità dei risultati attesi;

c) verificare, sulla base del rapporto di attuazione semestrale, la qualità delle attività svolte dalla struttura attuativa, analizzando gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi posti, le scelte operative effettuate ed i risultati conseguiti, identificandone le cause ed i fattori ostativi ed i possibili rimedi per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

d) relazionare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sull'andamento delle attività e sui risultati conseguiti, sui programmi operativi approvati ed i relativi aggiornamenti, nonché sui rapporti di attuazione semestrale.

Per meglio esplicitare i propri compiti, il Comitato può disporre l'audizione dei responsabili della struttura attuativa per esaminare eventuali questioni specifiche ed adottare le necessarie e conseguenti decisioni.

3. Il Comitato è composto da un numero di membri pari a sette o nove, compreso il presidente, dei quali la metà, oltre il presidente, nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'altra metà dal-

l'ANCI, i quali durano in carica cinque anni. In sede di prima applicazione del presente decreto, è confermato nell'attuale composizione dei suoi membri, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato di indirizzo e vigilanza già nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004, il quale prosegue in tutte le attività previste nel presente decreto senza necessità di ratifica o conferma.

4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, viene coordinato dal Presidente e nomina tra i propri membri un Segretario. Per il collegamento con la Struttura attuativa il Comitato si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa coordinata dal Segretario e costituita da risorse umane e tecniche messe a disposizione dall'ANCI a valere sul contributo di cui al successivo art. 7.

5. Il Comitato regola, con proprio atto interno approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il proprio funzionamento. Sino a quando non sia adottato un nuovo atto di regolamentazione continuano ad applicarsi le norme interne di funzionamento già adottate dal Comitato di indirizzo e vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004.

6. Al fine di assicurare in via stabile e continuativa il funzionamento del Comitato ed in ragione dell'impegno prevedibile, viene riconosciuta al Presidente e al Segretario un'indennità forfetaria annuale pari ad euro 15.000,00 (quindicimilaeuro) ed a ciascuno degli altri suoi componenti un'indennità forfetaria annuale pari ad euro 12.000,00 (dodicimilaeuro). Tali indennità sono a carico del contributo di cui al successivo art. 7 e sono erogate dall'ANCI.

Art. 5.

Struttura attuativa

1. La Struttura attuativa rappresenta lo strumento che, sotto il coordinamento e la piena responsabilità dell'ANCI, assicura stabilmente lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente decreto in diretto collegamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Lo specifico dettaglio delle attività che la Struttura attuativa dovrà assicurare è definito dal Programma operativo pluriennale e dai suoi successivi aggiornamenti annuali di cui all'art. 6 del presente decreto.

3. La Struttura attuativa viene individuata nella struttura già costituita dall'ANCI in attuazione dell'art. 3, comma 12, della Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI stessa, nella composizione comunicata con nota ANCI del 2 marzo 2006 prot. n. 332/TAPI/SS/dr.

4. In attuazione del presente decreto tutti gli atti ed i provvedimenti già posti in essere tra l'ANCI e la Struttura attuativa si intendono conformati alla disciplina dettata dal presente decreto.

5. Al fine di dare piena attuazione alle finalità di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rende disponibili alla Struttura attuativa i dati e i documenti, anche non definitivi, di qualsiasi natura e specie che risultino in possesso, stabile od occasionale, del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che siano pertinenti alle attività di cui all'art. 2, fermo restando che le concrete modalità di raccolta dei predetti dati e documenti sono definite dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione alle specificità dei dati richiesti e che i dati e documenti di carattere riservato e con tale veste conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun modo essere divulgati senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.

6. Al medesimo fine, è fatto obbligo alle Amministrazioni locali nonché a tutti gli enti pubblici e privati che saranno interpellati dalla Struttura attuativa nell'esercizio dei compiti ad essa affidati di mettere a disposizione della medesima dati e documenti che siano pertinenti alle attività di cui all'art. 2 del presente decreto, fermo restando che i dati e documenti di carattere riservato e con tale veste conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun modo essere divulgati senza la preventiva autorizzazione dell'ente conferente.

7. L'omissione o il ritardo nel conferimento dei dati e documenti predetti è oggetto di specifica segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituirà elemento di valutazione per l'erogazione dei contributi pubblici in materia ambientale.

Art. 6.

Programmazione delle attività

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto da parte della Struttura attuativa avviene sulla base di un Programma operativo pluriennale quinquennale, a scorrimento e con articolazione annuale, contenente, anche con riferimento ai settori di cui al precedente art. 2, comma 3:

a) gli eventuali studi preliminari che si dovessero ravvisare necessari al fine di definire le linee e le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici ricevuti, oltre quelli necessari a dare attuazione all'art. 2, comma 4, del presente decreto;

b) le azioni previste e le relative modalità attuative che si intendono seguire nell'esecuzione delle attività affidate;

c) il cronoprogramma di ciascuna attività prevista e dell'intero Programma, con l'indicazione delle priorità e degli eventuali obiettivi intermedi.

2. Ai fini di cui al comma precedente, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura attuativa provvederà ad apportare

al Programma operativo pluriennale le modifiche necessarie per tener conto degli ulteriori obiettivi strategici e delle ulteriori attività e modalità di attuazione stabiliti con il presente decreto.

3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle linee di indirizzo programmatico indicate dal Comitato di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), la Struttura attuativa provvederà ad aggiornare a scorrimento il Programma operativo pluriennale in relazione agli obiettivi conseguiti, ai nuovi obiettivi programmatici e/o alle nuove priorità eventualmente indicate dal Comitato ed a quant'altro si rendesse necessario per il miglior raggiungimento delle finalità di cui al presente decreto. Il Programma operativo pluriennale di cui al presente articolo ed i suoi successivi aggiornamenti annuali a scorrimento saranno trasmessi al Comitato di indirizzo e vigilanza che, verificata la coerenza con gli obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti e la validità dei risultati attesi, provvederà alla loro approvazione entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione, ovvero a richiedere alla Struttura attuativa, entro lo stesso termine, le modifiche ritenute opportune per il miglior raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti, fermo restando che nel caso in cui lo stesso Comitato di indirizzo e vigilanza non esprima rilievi entro il suddetto termine, il Programma operativo pluriennale si intenderà approvato.

4. In corso di esecuzione delle attività annuali, il Comitato di indirizzo e vigilanza e la Struttura attuativa potranno esaminare e valutare congiuntamente eventuali proposte di modifica al Programma operativo pluriennale approvato che siano ritenute necessarie od opportune per il miglior conseguimento degli obiettivi programmati o per la più efficace ed efficiente gestione delle attività, purché dette modifiche non comportino la necessità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare del contributo forfetario di cui all'art. 7. L'introduzione di eventuali varianti che comportino la necessità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di cui al successivo art. 7 è rimessa in via esclusiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Nel corso dell'esecuzione delle attività, la Struttura attuativa redigerà con cadenza semestrale un Rapporto di attuazione inteso a rappresentare lo stato di attuazione delle attività previste ed i risultati conseguiti.

6. I Rapporti di attuazione semestrali saranno trasmessi al Comitato di indirizzo e vigilanza che, verificata la rispondenza e completezza in relazione agli obiettivi programmati di cui al Programma operativo pluriennale approvato, relazionerà al Ministro ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d).

Art. 7.

Impegno finanziario

1. Al fine di assicurare la migliore esecuzione di tutte le attività necessarie per dare attuazione a quanto pre-

visto nel presente decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riconosce all'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani un contributo forfetario annuo calcolato sul valore minimo previsto dall'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con impegno a carico di un apposito capitolo di Bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

2. L'erogazione del contributo all'ANCI da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avviene in due quote semestrali anticipate di pari importo.

Art. 8.

Principio di collaborazione

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione nazionale dei comuni italiani si impegnano, ciascuno nel proprio ordinamento, a dare piena attuazione al presente decreto anche al fine di garantire l'ottimale utilizzazione delle risorse assegnate.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004, cessa di avere effetto e viene sostituita dal presente decreto e dal capitolato sottoscritto dall'ANCI indicato nelle premesse. Sono fatti salvi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati nonché le obbligazioni insorte in forza della predetta Convenzione, ivi compresi quelli costitutivi del Comitato di indirizzo e di vigilanza e della Struttura attuativa.

2. Come prima annualità di riferimento del presente decreto si intende il periodo di nove mesi a decorrere dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006.

3. Ai fini dell'allineamento dell'annualità prevista nel Programma operativo pluriennale con decorrenza 1° aprile 2006/31 marzo 2007, approvata dal Comitato in data 29 marzo 2006, con la cadenza temporale prevista al precedente comma 2 e con la nuova disciplina del rapporto con l'ANCI, la cadenza della predetta annualità 1° aprile 2006/31 marzo 2007 viene ridotta da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto le conseguenti variazioni nelle attività, disposte anche ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, terranno conto anche della relativa riduzione temporale.

4. Fatte salve le attività in corso di esecuzione, anche ai sensi della nota GAB/2006/2104/A06 in data 8 marzo 2006, e ferme restando le risorse finanziarie

già pianificate per l'esercizio finanziario 2006, la Struttura attuativa è impegnata a ripianificare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività previste nel predetto Programma operativo pluriennale al fine di uniformare all'anno finanziario la durata delle singole annualità e di inserire nei predetti strumenti di programmazione gli obiettivi ridefiniti con il presente decreto. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura attuativa è impegnata a produrre uno studio volto a verificare la fattibilità di eventuali forme di raccordo con altri soggetti istituzionali, a livello internazionale, nazionale e regionale, per la realizzazione di più estese forme di monitoraggio della spesa in campo ambientale, definendone il modello organizzativo. Nello stesso termine la medesima Struttura attuativa provvede ad elaborare uno studio volto ad individuare un modello di attuazione, interrelazione e raccordo tra le diverse attività previste nell'art. 2 del presente decreto.

5. Per l'esercizio finanziario 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, così come previsto dalla Convenzione 22 dicembre 2004, nella misura prevista dal Programma operativo pluriennale di cui al comma 2 del presente articolo, a valere sul Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.

6. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

06A04460

DECRETO 2 maggio 2006.

Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 74, comma 1, lettera e);

Considerato che ai fini della delimitazione dei limiti esterni verso il mare dell'estuario si rende necessario condurre apposito studio, da effettuare in varie condizioni stagionali e con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali;

Decreta:

1. L'estuario è l'area di transizione i cui limiti sono ricompresi tra le acque dolci così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e le acque costiere, a loro volta definite dall'art. 74, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

2. Nell'area di transizione dei limiti dell'estuario, di cui al precedente comma 1, sono a loro volta ricomprese le acque di transizione, così come definite dall'art. 74, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Entro diciotto mesi dalla emanazione del presente decreto, l'ICRAM - Istituto di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, coordina un apposito studio, effettuato in varie condizioni stagionali congiuntamente alle Autorità di Bacino Distrettuale di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, all'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, da condurre in prossimità delle foci a mare dei corpi idrici superficiali, così come definite dall'art. 74, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 esteso a tutto il territorio nazionale inteso a delimitare l'estuario di cui al comma 1 del presente decreto, sottoponendone i risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede alla relativa approvazione.

4. Lo studio di cui al precedente comma 3 dovrà tenere in conto:

- a) il moto ondoso, le maree e le correnti marine;
- b) le caratteristiche geomorfologiche dei fondali delle acque costiere;
- c) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque costiere e marine e delle acque dolci apportate al mare;
- d) le portate medie dei corpi idrici interessati ed il relativo trasporto solido.

5. Fino all'approvazione di cui al precedente comma 3 restano confermati i limiti di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006.

6. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

06A04461

DECRETO 2 maggio 2006.

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i registri di carico e scarico dei rifiuti e individua i soggetti obbligati alla tenuta degli stessi;

Visto l'art. 195, commi 2 lettera n), e 4 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, riportati negli allegati *A* e *B*, utilizzabili dai soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*), con esclusione dei piccoli produttori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Il modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al presente comma sarà approvato con successivo decreto.

2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate. Considerato che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203, ha modificato l'art. 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo di vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;

3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri IVA. È possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi, hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa applicabile ai registri IVA, siano integrati dal formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;

c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;

g) il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati *B* e *C* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. I registri di carico e scarico di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto ministeriale richiamato e in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO A**A-1****FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

1. DITTA

Residenza o domicilio

comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio

comune via n.

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE RECUPERO cod...SMALTIMENTO cod...TRASPORTO INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON
DETENZIONE

3. TIPO DI ATTIVITA'

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento

2. Solido non pulverulento

3. Fangoso palpabile

4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente
infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno
 H8 corrosivo
 H9 infetto
 H10 teratogeno
 H11 mutageno
 H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
 H13 sorgente di sostanze pericolose
 H14 ecotossico

A-2

Scarico Carico del..... n.....	Caratteristiche rifiuto a)CER..... b)Descrizione.....	del Quantità: Kg. Litri	Luogo di produ- zione e attività di provenienza del rifiuto	Annota- zioni
Formulario n. del	c)Stato fiscale..... d)Classi di pericolosità	Metri cubi	Intermediario /Commerciante Destinazione ...	
Rif. operazione di carico n.....	e)Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	Peso verificato a destino	Sede	
			C.F. Iscrizione Albo n.....	

ALLEGATO B**FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO****INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI**

1. DITTA

Residenza o domicilio

comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio.....

comune via n.

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento

2. Solido non pulverulento

3. Fangoso palabile

4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutageno

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

B-2

Data movimento	Codice CER Rifiuto	Produttore /Detentore	Destinatario
Movimento del.....	Codice e caratteristiche del rifiuto:	Denominazione/ Ragione sociale	Denominazione/ Ragione sociale
	a) CER.....
	b) Descrizione
Formulario n.....	c) Stato fisico	C.F.	C.F.
del.....	d) Classi di pericolosità.....	Indirizzo	Indirizzo
	e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.
Annotazione:	Quantità	Trasportatore	Eventuali annotazioni
	Kg.	Denominazione/ Ragione sociale
	Litri
	Peso verificato a destino	C.F.
	Indirizzo

ALLEGATO C

C-1

DESCRIZIONE TECNICA MOD. 'A'**PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/INTERMEDIARI E
COMMERCIANTI DETENTORI**

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attivita' svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attivita' di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attivita', cosi' come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.

e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita'" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella **prima colonna** deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

b) Nella **seconda colonna** devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO: va annotata la descrizione del rifiuto come risulta dal codice CER. Per i codici terminanti con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) va annotata una descrizione appropriata, per quanto possibile, del particolare rifiuto.

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico)

c) Nella **terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi): spetta al produttore scegliere l'unità di misura, che dovrà essere mantenuta dal trasportatore fino al recuperatore o allo smaltitore

d) Nella **quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti di cui all'art. 230 commi 1 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- SEDE DELL'IMPRESA;

- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni. Nell'ambito di tali annotazioni può essere precisato tra l'altro se il rifiuto è soggetto ad un calo naturale di peso o se il peso è stimato (peso da verificarsi a destino)

f) Nel caso di peso da verificarsi a destino, la riga relativa al peso verificato a destino deve essere compilata entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario.

C-2**DESCRIZIONE TECNICA MOD. 'B'****INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI**

I. LE SOCIETA' COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON - DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico)

- LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in kg. o in litri)

c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE

d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ALLEGATO D**Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**

Vedasi Allegato I alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

ALLEGATO E**Elenco dei rifiuti pericolosi**

Tali rifiuti devono essere individuati nell'ambito dell'elenco dei rifiuti di cui all' Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

06A04463

DECRETO 2 maggio 2006.

Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.

Art. 2.

Campionamento

1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo è effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

Art. 3.

Preparazione dei campioni

1. La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, è effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi.

2. Dai campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 dovrà essere scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 siano costituiti da materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente in quantità inferiore all'1% in peso, non sarà necessario procedere all'analisi dei campioni.

3. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione di cui al comma 2 dovrà essere sottoposto ad una riduzione granulometrica tale da assicurare che l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

4. Quanto riportato nell'appendice A «Prove di eluizione (prova di conformità) per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e irregolare» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.

Art. 4.

Determinazioni analitiche

1. Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi dell'art. 3, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale,

comunitario o internazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

2. Quanto riportato nell'appendice B «Procedimento per la determinazione di analiti negli eluati» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.

Art. 5.

Limiti massimi accettabili

1. La composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'art. 2 non dovrà presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale), dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 siano destinate a reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti, e la composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'art. 2 presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra potrà essere consentita, a condizione che venga effettuata un'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito al quale esse siano destinate. Copia del documento di analisi di rischio sito-specifica è allegata alla richiesta di riutilizzo di cui all'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto dal comma 1.

Art. 6.

Periodicità delle analisi

1. Le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno origine le terre e le rocce di cui all'art. 1, o del committente, almeno in occasione della

prima produzione di tali materiali e, successivamente, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi.

Art. 7.

Significato delle «Trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le parole «trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso di «qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo».

2. A tal fine l'attività di vagliatura delle terre e rocce da scavo, nel caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di inquinanti diverse rispetto a quelle dell'ammasso originario, è da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con l'acqua, l'attività di essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione, non è invece da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si applica anche nel caso di terre e rocce da scavo che per essere riutilizzate necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.

5. Non sono altresì considerate trasformazioni preliminari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo, nonché anche l'attività di vagliatura a condizione, per quest'ultima, che la medesima non sia finalizzata a modificare la percentuale di inquinanti.

Art. 8.

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

06A04462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole e forestali e il «Consorzio Vigne e Cantine». (Deliberazione n. 80/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica

di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. SEG/748 del 17 giugno 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio Vigne e Cantine, avente ad oggetto un programma integrato di investimenti per lo sviluppo della filiera vitivinicola da realizzarsi nelle regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise;

Considerato che il contratto è finalizzato alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole di più elevata qualità e alla promozione della ricerca per la conoscenza del prodotto, nonché al consolidamento occupazionale delle aziende zootecniche;

Considerato che in data 17 febbraio 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 23 maggio 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con il Consorzio Vigne e Cantine il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera vitivinicola da realizzarsi nelle regioni: Puglia e Basilicata (aree obiettivo 1), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1) e Abruzzo (area obiettivo 2 e 87.3.c). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 42.677.302 euro, realizzati dalle aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003): 5.885.740,00 euro;

commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A): 29.955.062,00 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A): 2.936.500,00 euro;

investimenti in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata (Tab 4A): 1.500.000,00 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A): 2.400.000,00 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate e 40% nelle altre zone;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 20.356.917 euro, pari al 50% E.S.L. e per le iniziative ubicate in aree fuori obiettivo 1, per un investimento ammesso di 9.598.145 euro, pari al 40% E.S.L.;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari al 100% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

spese in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata, di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. Le agevolazioni finanziarie sono determinate in 23.422.086,50 euro, di cui 14.379.293,25 euro quale contributo in conto capitale e 9.042.793,25 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato l'impegno finanziario di 23.422.086,50 euro, interamente a carico dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 270*

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
001 - AGRICOLA CAPO LEUCA PUGLIA	-	734.600,00	-	-	-	734.600,00
002 - AGR. TIBERIO DI TIBERIO RICCARDO & Co. Sas ABRUZZO	-	730.790,00	-	-	-	730.790,00
003 - ALBERTO LONGO TENUTE AGRICOLE PUGLIA	-	206.100,00	-	-	-	206.100,00
004 - AZ. AGR. DUCA CARLO GUARINI PUGLIA	6.310,00	142.000,00	-	-	-	148.310,00
005 - AZ. AGR. TORREVENTO PUGLIA	-	595.000,00	-	-	-	595.000,00
006 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO BALSAMIO PUGLIA	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
007 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO FRANCESCO PUGLIA	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
008 - AZ. AGR. CEFALICCHIO - PUGLIA	38.000,00	333.000,00	-	-	-	371.000,00
009 - AZ. AGR. CHIUSA GRANDE DI FRANCO D' EUSANIO - ABRUZZO	60.700,00	860.000,00	-	-	-	920.700,00
010 - AZ. AGR. GERMANI TANDOI FILIPPO ED ADALBERTO - PUGLIA	151.900,00	860.000,00	-	-	-	1.51.900,00
011 - AZ. AGR. NICCOLO' COPPOLA - PUGLIA	151.900,00	-	-	-	-	151.900,00
012 - AZ. AGR. SANTONE MASSIMO - ABRUZZO	155.000,00	593.326,00	-	-	-	593.326,00
013 - AZ. AGR. SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRI - PUGLIA	200.000,00	300.300,00	-	-	-	455.300,00
014 - AZ. AGR. TORMARESCA - PUGLIA	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
015 - AZ. BIOL. VITIVINICOLA PEPE DI STEFANIA PEPE - ABRUZZO	250.000,00	1.284.000,00	-	-	-	1.534.000,00
016 - AZIENDA MARRAMIERO - ABRUZZO	-	669.335,00	-	-	-	669.335,00
017 - AZIENDA VINICOLA "I PASTINI" - PUGLIA	53.780,00	754.750,00	-	-	-	754.750,00
018 - AZ. VIN. ED OLE. DI FRANCESCO LAMONARCA - PUGLIA	53.780,00	450.000,00	-	-	-	503.780,00
019 - AZIENDA VINICOLA RIVERA - PUGLIA	119.580,00	580.000,00	-	-	-	580.000,00
020 - AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI - ABRUZZO	155.700,00	660.720,00	-	-	-	780.300,00
	155.700,00	716.780,00	-	-	-	872.480,00
	155.700,00	716.780,00	-	-	-	872.480,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
021 - AZIENDA VITIVINICOLA CANDIDO Francesco - PUGLIA	-	488.430,00	-	-	-	488.430,00
022 - BIASOTTO ANDREA - PUGLIA	275.000,00	488.430,00	-	-	-	488.430,00
023 - BOTROMAGNO SRL - PUGLIA	275.000,00	-	-	-	-	275.000,00
024 - CANTINE&MERCATO SRL ABRUZZO	-	201.400,00	-	-	-	201.400,00
BASILICATA	-	201.400,00	-	-	-	201.400,00
MOLISE	-	3.709.000,00	-	1.500.000,00	2.400.000,00	7.609.000,00
PUGLIA	-	927.250,00	-	375.000,00	792.000,00	2.094.250,00
025 - A - AZ. AGR. CASCELLA GIOACCHINO PUGLIA	-	927.250,00	-	375.000,00	312.000,00	1.614.250,00
026 - A - AZ. AGR. CATAPANO MICHELE PUGLIA	36.150,00	927.250,00	-	375.000,00	480.000,00	1.782.250,00
027 - A - AZ. AGR. CAVALIERE MARIO EMANUELE PUGLIA	36.150,00	-	-	-	816.000,00	2.118.250,00
028 - A - AZ. AGR. DELVECCHIO VINCENZO PUGLIA	18.500,00	-	-	-	-	36.150,00
029 - A - AZ. AGR. DICORATO GIUSEPPE - PUGLIA	18.500,00	-	-	-	-	36.150,00
030 - A - AZ. AGR. DILILLO MICHELE - PUGLIA	45.940,00	-	-	-	-	18.500,00
031 - A - AZ. AGR. DIVICCARO LUIGI PUGLIA	45.940,00	-	-	-	-	18.500,00
032 - A - AZ. AGR. DORONZO GIUSEPPE - PUGLIA	25.600,00	-	-	-	-	45.940,00
033 - A - AZ. AGR. LAMACCHIA FRANCESCO PUGLIA	25.600,00	-	-	-	-	45.940,00
034 - A - AZ. AGR. MASCOLO SALVATORE PUGLIA	48.200,00	-	-	-	-	25.600,00
035 - A - AZ. AGR. MASCOLO TOBIA PUGLIA	48.200,00	-	-	-	-	25.600,00
036 - AZ. AGR. RUTIGLIANO NICOLA - PUGLIA	45.300,00	-	-	-	-	48.200,00
037 - A - AZ. AGR. SCOMMEGNA GIOVANNI - PUGLIA	45.300,00	-	-	-	-	48.200,00
038 - AZ. AGR. SFREGOLA RUGGIERO PUGLIA	31.000,00	-	-	-	-	45.300,00
039 - A - AZ. AGR. TORRE FRANCESCO PUGLIA	31.000,00	-	-	-	-	45.300,00
	39.000,00	-	-	-	-	31.000,00
	39.000,00	-	-	-	-	31.000,00
	31.680,00	-	-	-	-	39.000,00
	31.680,00	-	-	-	-	39.000,00
	37.930,00	-	-	-	-	31.680,00
	37.930,00	-	-	-	-	31.680,00
	20.200,00	-	-	-	-	37.930,00
	20.200,00	-	-	-	-	37.930,00
	37.950,00	-	-	-	-	20.200,00
	37.950,00	-	-	-	-	20.200,00
	43.440,00	-	-	-	-	37.950,00
	43.440,00	-	-	-	-	37.950,00
	42.000,00	-	-	-	-	43.440,00
	42.000,00	-	-	-	-	43.440,00
	38.900,00	-	-	-	-	42.000,00
	38.900,00	-	-	-	-	42.000,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
PUGLIA	38.900,00	-	-	-	-	38.900,00
040 - A - AZ. AGR. TORRE LUIGI -	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00
PUGLIA	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00
041 - CANT. COOP. DELLA RIFORMA FONDARIA ACLI -	-	1.966.000,00	-	-	-	1.966.000,00
PUGLIA	-	1.966.000,00	-	-	-	1.966.000,00
042 - B - AZ. AGR. ARDITO FELICE	41.500,00	-	-	-	-	41.500,00
PUGLIA	41.500,00	-	-	-	-	41.500,00
043 - B - AZ. AGR. ARDITO SALVATORE	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
PUGLIA	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
044 - B - AZ. AGR. EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI	228.400,00	-	-	-	-	228.400,00
PUGLIA	228.400,00	-	-	-	-	228.400,00
045 - B - AZ. AGR. FASOLI S. S. AGRICOLA	63.000,00	-	-	-	-	63.000,00
PUGLIA	63.000,00	-	-	-	-	63.000,00
046 - B - AZ. AGR. BARTOLOMUCCI FEDELE	49.200,00	-	-	-	-	49.200,00
PUGLIA	49.200,00	-	-	-	-	49.200,00
047 - B - AZ. AGR. CANNONE GIOVANNI -	25.600,00	-	-	-	-	25.600,00
PUGLIA	25.600,00	-	-	-	-	25.600,00
048 - B - AZ. AGR. CICCIO VINCENZO -	22.290,00	-	-	-	-	22.290,00
PUGLIA	22.290,00	-	-	-	-	22.290,00
049 - B - AZ. AGR. COLASUONNO NICOLA -	22.800,00	-	-	-	-	22.800,00
PUGLIA	22.800,00	-	-	-	-	22.800,00
050 - B - AZ. AGR. COLASUONNO VITO -	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
PUGLIA	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
051 - B - AZ. AGR. GUGLIELMI RICCARDO -	46.300,00	-	-	-	-	46.300,00
PUGLIA	46.300,00	-	-	-	-	46.300,00
052 - B - AZ. AGR. GUGLIELMI SAVERIO -	25.380,00	-	-	-	-	25.380,00
PUGLIA	25.380,00	-	-	-	-	25.380,00
053 - AZ. AGR. GUGLIELMI VINCENZO -	42.300,00	-	-	-	-	42.300,00
PUGLIA	42.300,00	-	-	-	-	42.300,00
054 - B - AZ. AGR. TORRE RIVERA	81.560,00	-	-	-	-	81.560,00
PUGLIA	81.560,00	-	-	-	-	81.560,00
055 - B - AZIENDA AGRICOLA TUCCI ANNA E MARIAANGELA	41.100,00	-	-	-	-	41.100,00
PUGLIA	41.100,00	-	-	-	-	41.100,00
056 - B - AZ. AGR. ROBERTO RICCARDO -	31.100,00	-	-	-	-	31.100,00
PUGLIA	31.100,00	-	-	-	-	31.100,00
057 - CANT. COOP. DELLA RIF. FOND. CRIFO DI RUVO DI PUGLIA -	-	2.796.500,00	-	-	-	2.796.500,00
PUGLIA	-	2.796.500,00	-	-	-	2.796.500,00
058 - CANTINA COOPERATIVA VALBIFERNO	917.970,00	290.000,00	-	-	-	1.207.970,00
MOLISE	917.970,00	290.000,00	-	-	-	1.207.970,00
059 - C - AZ. AGR. CAPECCE SALVATORE -	19.300,00	-	-	-	-	19.300,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
MOLISE	19.300,00	-	-	-	-	19.300,00
060 - C - "AZ. AGR. CARDONE GENNARO" -	38.390,00	-	-	-	-	38.390,00
MOLISE	38.390,00	-	-	-	-	38.390,00
061 - C - AZ. AGR. CAMPITELLI TERESA	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
062 - C - AZ. AGR. CARUSO VITTORIO	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
063 - C - AZ. AGR. CATERINA EGIDIO	30.800,00	-	-	-	-	30.800,00
MOLISE	30.800,00	-	-	-	-	30.800,00
064 - C - AZ. AGR. CORBO ATTILIO	34.700,00	-	-	-	-	34.700,00
MOLISE	34.700,00	-	-	-	-	34.700,00
065 - C - AZ. AGR. CORBO ORAZIO	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
066 - C - AZ. AGR. COSIMI LUCIANO	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
067 - C - AZ. AGR. CRITANI MARIA LUISA	30.390,00	-	-	-	-	30.390,00
MOLISE	30.390,00	-	-	-	-	30.390,00
068 - C - AZ. AGR. DE DOMINICIS PAOLO	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
MOLISE	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
069 - C - AZ. AGR. DE ROSA GIOVANNI	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
070 - C - AZ. AGR. SANT'ANGELO DI DESIDERIO MAURIZIO	29.900,00	-	-	-	-	29.900,00
MOLISE	29.900,00	-	-	-	-	29.900,00
071 - C - AZ. AGR. DI CESARE GIUSEPPE	32.880,00	-	-	-	-	32.880,00
MOLISE	32.880,00	-	-	-	-	32.880,00
072 - C - AZ. AGR. DI GIOVANNANTONIO MARCO	33.500,00	-	-	-	-	33.500,00
MOLISE	33.500,00	-	-	-	-	33.500,00
073 - C - AZ. AGR. DI NELLA DOMENICO	14.490,00	-	-	-	-	14.490,00
MOLISE	14.490,00	-	-	-	-	14.490,00
074 - C - AZ. AGR. EREDI DI ELISEO SCIARRETTA	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
075 - C - AZ. AGR. FLOCCO GIORGIO ASTERIO	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
MOLISE	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
076 - C - FLOCCO GINO -	20.500,00	-	-	-	-	20.500,00
MOLISE	20.500,00	-	-	-	-	20.500,00
077 - C - "AZ. AGR. GASBARRO PASCAL" -	44.100,00	-	-	-	-	44.100,00
MOLISE	44.100,00	-	-	-	-	44.100,00
078 - C - AZ. AGR. GIOIA MARIO -	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
079 - C - AZ. AGR. GUGLIELMO GIUSEPPE -	29.420,00	-	-	-	-	29.420,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
MOLISE	29.420,00	-	-	-	-	29.420,00
080 - C - AZ. AGR. JOYAL MARIE CLAIRE CELINE	43.600,00	-	-	-	-	43.600,00
MOLISE	43.600,00	-	-	-	-	43.600,00
081 - C - AZ. AGR. LA VECCHIA LUIGI" -	28.200,00	-	-	-	-	28.200,00
MOLISE	28.200,00	-	-	-	-	28.200,00
082 - C - AZ. AGR. LICURSI VINCENZO" -	44.150,00	-	-	-	-	44.150,00
MOLISE	44.150,00	-	-	-	-	44.150,00
083 - C - AZ. AGR. MAGLIETTA MASSIMO -	53.900,00	-	-	-	-	53.900,00
MOLISE	53.900,00	-	-	-	-	53.900,00
084 - C - AZ. AGR. MANCINI MARIA ANNA -	37.400,00	-	-	-	-	37.400,00
MOLISE	37.400,00	-	-	-	-	37.400,00
085 - C - AZ. AGR. MANES ANTONIO -	12.400,00	-	-	-	-	12.400,00
MOLISE	12.400,00	-	-	-	-	12.400,00
086 - C - AZ. AGR. MARTUCCI VINCENZO -	61.900,00	-	-	-	-	61.900,00
MOLISE	61.900,00	-	-	-	-	61.900,00
087 - C - AZ. AGR. MONACO LEONE AMERIGO -	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
088 - C - AZ. AGR. MUSACCHIO Antonio"(I) -	38.270,00	-	-	-	-	38.270,00
MOLISE	38.270,00	-	-	-	-	38.270,00
089 - C - AZ. AGR. MUSACCHIO ANTONIO" (II)-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
MOLISE	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
090 - C - AZ. AGR. MUSACCHIO ANNA MARIA -	35.600,00	-	-	-	-	35.600,00
MOLISE	35.600,00	-	-	-	-	35.600,00
091 - C - AZ. AGR. MUSACCHIO MICHELE -	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
MOLISE	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
092 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA LUIGI	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
093 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA ANTONIO -	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
094 - C - AZ. AGR. PETRIELLA ANTONIO -	29.550,00	-	-	-	-	29.550,00
MOLISE	29.550,00	-	-	-	-	29.550,00
095 - C - AZ. AGR. PIGNOLI VITO" -	27.400,00	-	-	-	-	27.400,00
MOLISE	27.400,00	-	-	-	-	27.400,00
096 - C - AZ. AGR. RAIMONDO LEA" -	29.000,00	-	-	-	-	29.000,00
MOLISE	29.000,00	-	-	-	-	29.000,00
097 - C - AZ. AGR. RICCIUTI LIVIO" -	29.700,00	-	-	-	-	29.700,00
MOLISE	29.700,00	-	-	-	-	29.700,00
098 - C - AZ. AGR. SAURO DOMENICO" -	70.880,00	-	-	-	-	70.880,00
MOLISE	70.880,00	-	-	-	-	70.880,00
99 - C - AZ. AGR. SILVESTRI ANGELO	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
100 - C - AZ. AGR. TILLI CARMELA	28.200,00	-	-	-	-	28.200,00
MOLISE	28.200,00	-	-	-	-	28.200,00
101 - C - AZ. AGR. TRAVAGLINI ANTONIO -	34.500,00	-	-	-	-	34.500,00
MOLISE	34.500,00	-	-	-	-	34.500,00
102 - CANTINA SANTO STEFANO srl	-	489.900,00	-	-	-	489.900,00
ABRUZZO	-	489.900,00	-	-	-	489.900,00
103 - CANT. SOC. COOP. DI COPERTINO	-	622.941,00	-	-	-	622.941,00
PUGLIA	-	622.941,00	-	-	-	622.941,00
104 - CANTINE DEL COLLE	-	148.000,00	-	-	-	148.000,00
PUGLIA	-	148.000,00	-	-	-	148.000,00
105 - CANTINE DEL NOTAIO G.GIURATRABOCCHETTI	-	1.383.000,00	-	-	-	1.383.000,00
BASILICATA	-	1.383.000,00	-	-	-	1.383.000,00
106 - COOPERATIVA AGRICOLA TORRETTA ZAMARRA	-	1.169.400,00	-	-	-	1.169.400,00
PUGLIA	-	1.169.400,00	-	-	-	1.169.400,00
107 - COOPERATIVA VITIVINICOLA DI MINERVINO MURGE	-	380.000,00	-	-	-	380.000,00
PUGLIA	-	380.000,00	-	-	-	380.000,00
108 - D'UVA ANGELO	43.680,00	261.920,00	-	-	-	305.600,00
MOLISE	43.680,00	261.920,00	-	-	-	305.600,00
109 - LANDOLFO ANTONIO	65.920,00	-	-	-	-	65.920,00
PUGLIA	65.920,00	-	-	-	-	65.920,00
110 - LOSITO LEONARDO	-	593.200,00	-	-	-	593.200,00
PUGLIA	-	593.200,00	-	-	-	593.200,00
111 - PEPE EMIDIO	20.120,00	174.500,00	-	-	-	194.620,00
ABRUZZO	20.120,00	174.500,00	-	-	-	194.620,00
112 - PODERE CASTORANI	-	174.500,00	-	-	-	174.500,00
ABRUZZO	-	174.500,00	-	-	-	174.500,00
113 - RO DE A	-	2.300.160,00	-	-	-	2.300.160,00
ABRUZZO	-	2.300.160,00	-	-	-	2.300.160,00
114 - AZ. AGR. "SANTI DIMITRI" DI VALLONE VINCENZO	93.930,00	1.286.310,00	-	-	-	1.286.310,00
ABRUZZO	93.930,00	1.286.310,00	-	-	-	1.286.310,00
PUGLIA	93.930,00	612.090,00	-	-	-	706.020,00
115 - SARCHESE DORA	-	423.120,00	-	-	-	423.120,00
ABRUZZO	-	423.120,00	-	-	-	423.120,00
116 - SPEDICATO SALVATORE	-	156.290,00	-	-	-	156.290,00
PUGLIA	-	156.290,00	-	-	-	156.290,00
117 - TENUTA CIPRESSI	-	892.200,00	-	-	-	892.200,00
ABRUZZO	-	892.200,00	-	-	-	892.200,00
118 - TORRESANTA	206.810,00	-	-	-	-	206.810,00
PUGLIA	206.810,00	-	-	-	-	206.810,00
119 CONSORZIO VIGNE CANTINE	-	-	2.936.500,00	-	-	2.936.500,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
ABRUZZO	-	-	592.380,15	-	-	592.380,15
BASILICATA	-	-	337.246,00	-	-	337.246,00
MOLISE	-	-	805.656,95	-	-	805.656,95
PUGLIA	-	-	1.201.216,90	-	-	1.201.216,90
Totale	5.885.740,00	29.955.052,00	2.936.500,00	1.500.000,00	2.400.000,00	42.677.302,00
ABRUZZO	12.576.295,15					29,70%
BASILICATA	3.334.496,00					7,81%
MOLISE	5.480.496,95					12,84%
PUGLIA	21.186.013,90					49,64%

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
001 - AGRICOLA CAPO LEUCA			734.600,00	-	-	-	734.600,00	367.300,00
Contributo in conto capitale			183.650,00					183.650,00
Finanziamento agevolato			183.650,00					183.650,00
002 - AGR. TIBERIO DI TIBERIO RICCARDO & Co. SAs		730.790,00					730.790,00	292.316,00
Contributo in conto capitale		146.158,00						146.158,00
Finanziamento agevolato		146.158,00						146.158,00
003 - ALBERTO LONGO TENUTE AGRICOLE			206.100,00				206.100,00	103.050,00
Contributo in conto capitale			51.525,00					51.525,00
Finanziamento agevolato			51.525,00					51.525,00
004 - AZ. AGR. DUCA CARLO GUARINI		6.310,00	142.000,00				148.310,00	74.165,00
Contributo in conto capitale		1.577,50	35.500,00					37.077,50
Finanziamento agevolato		1.577,50	35.500,00					37.077,50
005 - AZ. AGR. TORREVENTO			595.000,00				595.000,00	297.600,00
Contributo in conto capitale			148.750,00					148.750,00
Finanziamento agevolato			148.750,00					148.750,00
006 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO BALSAMO		250.000,00					250.000,00	125.000,00
Contributo in conto capitale		62.500,00						62.500,00
Finanziamento agevolato		62.500,00						62.500,00
007 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO FRANCESCO		100.000,00					100.000,00	50.000,00
Contributo in conto capitale		25.000,00						25.000,00
Finanziamento agevolato		25.000,00						25.000,00
008 - AZ. AGR. CEFALICCHIO		38.000,00	333.000,00				371.000,00	185.500,00
Contributo in conto capitale		9.500,00	83.250,00					82.750,00
Finanziamento agevolato		9.500,00	83.250,00					82.750,00
009 - AZ. AGR. CHIUSA GRANDE DI FRANCO DI EUSANIO		60.700,00	860.000,00				920.700,00	374.350,00
Contributo in conto capitale		15.175,00	172.000,00					187.175,00
Finanziamento agevolato		15.175,00	172.000,00					187.175,00
010 - AZ. AGR. GERMANI TANDOI FILIPPO ED ADALBERTO		151.900,00					151.900,00	75.950,00
Contributo in conto capitale		37.975,00						37.975,00
Finanziamento agevolato		37.975,00						37.975,00
011 - AZ. AGR. NICCOLO' COPPOLA			593.326,00				593.326,00	296.663,00
Contributo in conto capitale			148.331,50					148.331,50
Finanziamento agevolato			148.331,50					148.331,50
012 - AZ. AGR. SANTONE MASSIMO		300.300,00					300.300,00	148.331,50
Contributo in conto capitale		60.060,00						60.060,00
Finanziamento agevolato		60.060,00						60.060,00
013 - AZ. AGR. SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRI		200.000,00					200.000,00	100.000,00
Contributo in conto capitale		50.000,00						50.000,00
Finanziamento agevolato		50.000,00						50.000,00
014 - AZ. AGR. TORMARESCA		280.000,00	1.284.000,00				1.564.000,00	767.000,00
Contributo in conto capitale		82.500,00	321.000,00					383.500,00
Finanziamento agevolato		82.500,00	321.000,00					383.500,00
015 - AZ. BIOL. VITVINICOLA PEPE DI STEFANIA PEPE			669.335,00				669.335,00	267.734,00
Contributo in conto capitale			133.867,00					133.867,00
Finanziamento agevolato			133.867,00					133.867,00
016 - AZIENDA MARRAMIERO		754.750,00					754.750,00	301.900,00
Contributo in conto capitale		150.950,00						150.950,00
Finanziamento agevolato		150.950,00						150.950,00
017 - AZIENDA VINICOLA "I PASTINI"		53.760,00	450.000,00				503.760,00	251.890,00
Contributo in conto capitale		13.445,00	112.500,00					125.945,00
Finanziamento agevolato		13.445,00	112.500,00					125.945,00
018 - AZ. VIN. ED OLE. DI FRANCESCO LAMONARCA			580.000,00				580.000,00	290.000,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
Contributo in conto capitale	-	-	145.000,00	-	-	-	-	145.000,00
Finanziamento agevolato	-	-	145.000,00	-	-	-	-	145.000,00
019 - AZIENDA VINCICOLA RIVERA -								
Contributo in conto capitale	119.580,00	-	660.720,00	-	-	-	780.300,00	390.160,00
Finanziamento agevolato	29.895,00	-	165.180,00	-	-	-	-	195.075,00
020 - AZIENDA VINCICOLA UMANI RONCHI -								
Contributo in conto capitale	155.700,00	716.780,00	-	-	-	-	872.480,00	364.562,00
Finanziamento agevolato	38.925,00	143.356,00	-	-	-	-	-	182.281,00
021 - AZIENDA VITVINICOLA CANDIDO FRANCESCO -								
Contributo in conto capitale	-	-	488.430,00	-	-	-	488.430,00	244.215,00
Finanziamento agevolato	275.000,00	122.107,50	-	-	-	-	-	122.107,50
022 - BIASIOTTO ANDREA -								
Contributo in conto capitale	68.750,00	-	-	-	-	-	275.000,00	137.500,00
Finanziamento agevolato	68.750,00	-	-	-	-	-	-	68.750,00
023 - BOTROMAGNO SRL -								
Contributo in conto capitale	-	-	201.400,00	-	-	-	201.400,00	100.700,00
Finanziamento agevolato	50.350,00	-	-	-	-	-	-	50.350,00
024 - CANTINI&MERCATO SRL -								
Contributo in conto capitale	-	-	3.709.000,00	-	1.500.000,00	2.400.000,00	7.609.000,00	5.379.500,00
Finanziamento agevolato	927.250,00	-	562.500,00	-	562.500,00	-	36.150,00	1.489.750,00
025 - A. AZ. AGR. CASCELLA GIOACCHINO -								
Contributo in conto capitale	36.150,00	-	-	-	-	-	36.150,00	18.075,00
Finanziamento agevolato	9.037,50	-	-	-	-	-	-	9.037,50
026 - A. AZ. AGR. CATAPANO MICHELE -								
Contributo in conto capitale	18.500,00	-	-	-	-	-	18.500,00	9.250,00
Finanziamento agevolato	4.625,00	-	-	-	-	-	-	4.625,00
027 - A. AZ. AGR. CAVALIERE MARIO EMANUELE -								
Contributo in conto capitale	45.940,00	-	-	-	-	-	45.940,00	22.970,00
Finanziamento agevolato	11.485,00	-	-	-	-	-	-	11.485,00
028 - A. AZ. AGR. DELVECCHIO VINCENZO -								
Contributo in conto capitale	25.600,00	-	-	-	-	-	25.600,00	12.800,00
Finanziamento agevolato	6.400,00	-	-	-	-	-	-	6.400,00
029 - A. AZ. AGR. DICORATO GIUSEPPE -								
Contributo in conto capitale	48.200,00	-	-	-	-	-	48.200,00	24.100,00
Finanziamento agevolato	12.050,00	-	-	-	-	-	-	12.050,00
030 - A. AZ. AGR. DILILLO MICHELE -								
Contributo in conto capitale	45.300,00	-	-	-	-	-	45.300,00	22.650,00
Finanziamento agevolato	11.325,00	-	-	-	-	-	-	11.325,00
031 - A. AZ. AGR. DIVICCARO LUIGI -								
Contributo in conto capitale	31.000,00	-	-	-	-	-	31.000,00	15.500,00
Finanziamento agevolato	7.750,00	-	-	-	-	-	-	7.750,00
032 - A. AZ. AGR. DORONZO GIUSEPPE -								
Contributo in conto capitale	39.000,00	-	-	-	-	-	39.000,00	19.500,00
Finanziamento agevolato	9.750,00	-	-	-	-	-	-	9.750,00
033 - A. AZ. AGR. LAMACCHIA FRANCESCO -								
Contributo in conto capitale	31.680,00	-	-	-	-	-	31.680,00	15.840,00
Finanziamento agevolato	7.920,00	-	-	-	-	-	-	7.920,00
034 - A. AZ. AGR. MASCOLO SALVATORE -								
Contributo in conto capitale	37.930,00	-	-	-	-	-	37.930,00	18.965,00
Finanziamento agevolato	9.482,50	-	-	-	-	-	-	9.482,50
035 - A. AZ. AGR. MASCOLO TOBIA -								
Contributo in conto capitale	20.200,00	-	-	-	-	-	20.200,00	10.100,00
Finanziamento agevolato	5.050,00	-	-	-	-	-	-	5.050,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
Finanziamento agevolato	5.050,00	-	-	-	-	-	-	5.050,00
036 - AZ. AGR. RUTIGLIANO NICOLA -	37.950,00	-	-	-	-	-	37.950,00	18.975,00
Contributo in conto capitale	9.487,50	-	-	-	-	-	-	9.487,50
Finanziamento agevolato	9.487,50	-	-	-	-	-	-	9.487,50
037 - A - AZ. AGR. SCOMMEGNA GIOVANNI -	43.440,00	-	-	-	-	-	43.440,00	21.720,00
Contributo in conto capitale	10.860,00	-	-	-	-	-	-	10.860,00
Finanziamento agevolato	10.860,00	-	-	-	-	-	-	10.860,00
038 - AZ. AGR. SFREGOLA RUGGIERO	42.000,00	-	-	-	-	-	42.000,00	21.000,00
Contributo in conto capitale	10.500,00	-	-	-	-	-	-	10.500,00
Finanziamento agevolato	10.500,00	-	-	-	-	-	-	10.500,00
039 - A - AZ. AGR. TORRE FRANCESCO	38.900,00	-	-	-	-	-	38.900,00	19.450,00
Contributo in conto capitale	9.725,00	-	-	-	-	-	-	9.725,00
Finanziamento agevolato	9.725,00	-	-	-	-	-	-	9.725,00
040 - A - AZ. AGR. TORRE LUIGI -	34.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00	17.000,00
Contributo in conto capitale	8.500,00	-	-	-	-	-	-	8.500,00
Finanziamento agevolato	8.500,00	-	-	-	-	-	-	8.500,00
041 - CANT. COOP. DELLA RIFORMA FONDARIA ACI -	8.500,00	-	1.966.000,00	-	-	-	1.966.000,00	8.500,00
Contributo in conto capitale	-	-	491.500,00	-	-	-	491.500,00	491.500,00
Finanziamento agevolato	-	-	491.500,00	-	-	-	491.500,00	491.500,00
042 - B - AZ. AGR. ARDITO FELICE	41.500,00	-	-	-	-	-	41.500,00	491.500,00
Contributo in conto capitale	10.375,00	-	-	-	-	-	-	10.375,00
Finanziamento agevolato	10.375,00	-	-	-	-	-	-	10.375,00
043 - B - AZ. AGR. ARDITO SALVATORE	33.000,00	-	-	-	-	-	33.000,00	16.500,00
Contributo in conto capitale	8.250,00	-	-	-	-	-	-	8.250,00
Finanziamento agevolato	8.250,00	-	-	-	-	-	-	8.250,00
044 - B - AZ. AGR. EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI	228.400,00	-	-	-	-	-	228.400,00	114.200,00
Contributo in conto capitale	57.100,00	-	-	-	-	-	-	57.100,00
Finanziamento agevolato	57.100,00	-	-	-	-	-	-	57.100,00
045 - B - AZ. AGR. FASOLI S. AGRICOLA	63.000,00	-	-	-	-	-	63.000,00	31.500,00
Contributo in conto capitale	15.750,00	-	-	-	-	-	-	15.750,00
Finanziamento agevolato	15.750,00	-	-	-	-	-	-	15.750,00
046 - B - AZ. AGR. BARTOLOMUCCI FEDELE	49.200,00	-	-	-	-	-	49.200,00	24.600,00
Contributo in conto capitale	12.300,00	-	-	-	-	-	-	12.300,00
Finanziamento agevolato	12.300,00	-	-	-	-	-	-	12.300,00
047 - B - AZ. AGR. CANNONE GIOVANNI -	25.600,00	-	-	-	-	-	25.600,00	12.800,00
Contributo in conto capitale	6.400,00	-	-	-	-	-	-	6.400,00
Finanziamento agevolato	6.400,00	-	-	-	-	-	-	6.400,00
048 - B - AZ. AGR. CICCIO VINCENZO -	22.290,00	-	-	-	-	-	22.290,00	11.145,00
Contributo in conto capitale	5.572,50	-	-	-	-	-	-	5.572,50
Finanziamento agevolato	5.572,50	-	-	-	-	-	-	5.572,50
049 - B - AZ. AGR. COLASUONNO NICOLA -	22.800,00	-	-	-	-	-	22.800,00	11.400,00
Contributo in conto capitale	5.700,00	-	-	-	-	-	-	5.700,00
Finanziamento agevolato	5.700,00	-	-	-	-	-	-	5.700,00
050 - B - AZ. AGR. COLASUONNO VITO -	5.700,00	-	-	-	-	-	5.700,00	5.700,00
Contributo in conto capitale	13.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00
Finanziamento agevolato	13.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00
051 - B - AZ. AGR. GUGLIEMMI RICCARDO -	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00	3.250,00
Contributo in conto capitale	3.250,00	-	-	-	-	-	-	3.250,00
Finanziamento agevolato	3.250,00	-	-	-	-	-	-	3.250,00
052 - B - AZ. AGR. GUGLIEMMI SAVERIO -	46.300,00	-	-	-	-	-	46.300,00	23.150,00
Contributo in conto capitale	11.575,00	-	-	-	-	-	-	11.575,00
Finanziamento agevolato	11.575,00	-	-	-	-	-	-	11.575,00
053 - B - AZ. AGR. GUGLIEMMI SAVERIO -	25.380,00	-	-	-	-	-	25.380,00	12.690,00
Contributo in conto capitale	6.345,00	-	-	-	-	-	-	6.345,00
Finanziamento agevolato	6.345,00	-	-	-	-	-	-	6.345,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
063 - AZ. AGR. GUGLIELMI VINCENZO - Contributo in conto capitale	42.300,00	-	-	-	-	-	42.300,00	21.150,00
Finanziamento agevolato	10.575,00	-	-	-	-	-	-	10.575,00
054 - B - AZ. AGR. TORRE RIVERA Contributo in conto capitale	81.560,00	-	-	-	-	-	81.560,00	40.780,00
Finanziamento agevolato	20.390,00	-	-	-	-	-	-	20.390,00
055 - B - AZIENDA AGRICOLA TUCCI ANNA E MARIAANGELA Contributo in conto capitale	41.100,00	-	-	-	-	-	41.100,00	20.550,00
Finanziamento agevolato	10.275,00	-	-	-	-	-	-	10.275,00
056 - B - AZ. AGR. ROBERTO RICCARDO - Contributo in conto capitale	31.100,00	-	-	-	-	-	31.100,00	15.550,00
Finanziamento agevolato	7.775,00	-	-	-	-	-	-	7.775,00
057 - CANT. COOP. DELLA RIF. FOND. CRIFO DI RUVO DI PUGLIA - Contributo in conto capitale	-	2.796.500,00	-	-	-	-	2.796.500,00	1.398.250,00
Finanziamento agevolato	-	699.125,00	-	-	-	-	699.125,00	699.125,00
058 - CANTINA COOPERATIVA VALBIFERNO Contributo in conto capitale	917.970,00	-	-	-	-	-	1.207.970,00	603.985,00
Finanziamento agevolato	229.492,50	72.500,00	-	-	-	-	-	301.992,50
059 - C - AZ. AGR. CAPECCO SALVATORE - Contributo in conto capitale	19.300,00	-	-	-	-	-	19.300,00	9.650,00
Finanziamento agevolato	4.825,00	-	-	-	-	-	-	4.825,00
060 - C - "AZ. AGR. CARDONE GENNARO" - Contributo in conto capitale	38.390,00	-	-	-	-	-	38.390,00	19.195,00
Finanziamento agevolato	9.597,50	-	-	-	-	-	-	9.597,50
061 - C - AZ. AGR. CAMPITELLI TERESA Contributo in conto capitale	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00	14.250,00
Finanziamento agevolato	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
062 - C - AZ. AGR. CARUSO VITTORIO Contributo in conto capitale	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00	14.250,00
Finanziamento agevolato	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
063 - C - AZ. AGR. CATERINA EGIDIO Contributo in conto capitale	30.800,00	-	-	-	-	-	30.800,00	15.400,00
Finanziamento agevolato	7.700,00	-	-	-	-	-	-	7.700,00
064 - C - AZ. AGR. CORBO ATTILIO Contributo in conto capitale	34.700,00	-	-	-	-	-	34.700,00	17.350,00
Finanziamento agevolato	8.675,00	-	-	-	-	-	-	8.675,00
065 - C - AZ. AGR. CORBO ORAZIO Contributo in conto capitale	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00	13.750,00
Finanziamento agevolato	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
066 - C - AZ. AGR. COSIMI LUCIANO Contributo in conto capitale	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00	14.250,00
Finanziamento agevolato	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
067 - C - AZ. AGR. CRITANI MARIA LUISA Contributo in conto capitale	30.390,00	-	-	-	-	-	30.390,00	15.195,00
Finanziamento agevolato	7.597,50	-	-	-	-	-	-	7.597,50
068 - C - AZ. AGR. DE DOMINICIS PAOLO Contributo in conto capitale	13.500,00	-	-	-	-	-	13.500,00	6.750,00
Finanziamento agevolato	3.375,00	-	-	-	-	-	-	3.375,00
069 - C - AZ. AGR. DE ROSA GIOVANNI Contributo in conto capitale	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00	13.750,00
Finanziamento agevolato	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
070 - C - AZ. AGR. SANT'ANGELO DI DESIDERIO MAURIZIO Contributo in conto capitale	29.900,00	-	-	-	-	-	29.900,00	14.950,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
Contributo in conto capitale	7.475,00	-	-	-	-	-	-	7.475,00
Finanziamento agevolato	7.475,00	-	-	-	-	-	-	7.475,00
071 - C - AZ. AGR. DI CESARE GIUSEPPE	32.680,00	-	-	-	-	-	32.680,00	16.440,00
Contributo in conto capitale	8.220,00	-	-	-	-	-	-	8.220,00
Finanziamento agevolato	8.220,00	-	-	-	-	-	-	8.220,00
072 - C - AZ. AGR. DI GIOVANNANTONIO MARCO	33.500,00	-	-	-	-	-	33.500,00	16.750,00
Contributo in conto capitale	8.375,00	-	-	-	-	-	-	8.375,00
Finanziamento agevolato	8.375,00	-	-	-	-	-	-	8.375,00
073 - C - AZ. AGR. DI NELLA DOMENICO	14.490,00	-	-	-	-	-	14.490,00	7.245,00
Contributo in conto capitale	3.622,50	-	-	-	-	-	-	3.622,50
Finanziamento agevolato	3.622,50	-	-	-	-	-	-	3.622,50
074 - C - AZ. AGR. EREDI DI ELISEO SCIARRETTA	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00	14.250,00
Contributo in conto capitale	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
075 - C - AZ. AGR. FLOCCO GIORGIO ASTERIO	31.000,00	-	-	-	-	-	31.000,00	15.500,00
Contributo in conto capitale	7.750,00	-	-	-	-	-	-	7.750,00
Finanziamento agevolato	7.750,00	-	-	-	-	-	-	7.750,00
076 - C - FLOCCO GINO	20.500,00	-	-	-	-	-	20.500,00	10.250,00
Contributo in conto capitale	5.125,00	-	-	-	-	-	-	5.125,00
Finanziamento agevolato	5.125,00	-	-	-	-	-	-	5.125,00
077 - C - AZ. AGR. GASBARRO PASCAL *	44.100,00	-	-	-	-	-	44.100,00	22.050,00
Contributo in conto capitale	11.025,00	-	-	-	-	-	-	11.025,00
Finanziamento agevolato	11.025,00	-	-	-	-	-	-	11.025,00
078 - C - AZ. AGR. GIOIA MARIO	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00	13.750,00
Contributo in conto capitale	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
079 - C - AZ. AGR. GUGLIELMO GIUSEPPE	29.420,00	-	-	-	-	-	29.420,00	14.710,00
Contributo in conto capitale	7.355,00	-	-	-	-	-	-	7.355,00
Finanziamento agevolato	7.355,00	-	-	-	-	-	-	7.355,00
080 - C - AZ. AGR. JOYAL MARIE CLAIRE CELINE	43.600,00	-	-	-	-	-	43.600,00	21.800,00
Contributo in conto capitale	10.900,00	-	-	-	-	-	-	10.900,00
Finanziamento agevolato	10.900,00	-	-	-	-	-	-	10.900,00
081 - C - AZ. AGR. LA VECCHIA LUIGI *	28.200,00	-	-	-	-	-	28.200,00	14.100,00
Contributo in conto capitale	7.050,00	-	-	-	-	-	-	7.050,00
Finanziamento agevolato	7.050,00	-	-	-	-	-	-	7.050,00
082 - C - AZ. AGR. LICURSI VINCENZO *	44.150,00	-	-	-	-	-	44.150,00	22.075,00
Contributo in conto capitale	11.037,50	-	-	-	-	-	-	11.037,50
Finanziamento agevolato	11.037,50	-	-	-	-	-	-	11.037,50
083 - C - AZ. AGR. MAGLIETTA MASSIMO	53.900,00	-	-	-	-	-	53.900,00	26.950,00
Contributo in conto capitale	13.475,00	-	-	-	-	-	-	13.475,00
Finanziamento agevolato	13.475,00	-	-	-	-	-	-	13.475,00
084 - C - AZ. AGR. MANCINI MARIA ANNA	37.400,00	-	-	-	-	-	37.400,00	18.700,00
Contributo in conto capitale	9.350,00	-	-	-	-	-	-	9.350,00
Finanziamento agevolato	9.350,00	-	-	-	-	-	-	9.350,00
085 - C - AZ. AGR. MANES ANTONIO	12.400,00	-	-	-	-	-	12.400,00	6.200,00
Contributo in conto capitale	3.100,00	-	-	-	-	-	-	3.100,00
Finanziamento agevolato	3.100,00	-	-	-	-	-	-	3.100,00
086 - C - AZ. AGR. MARTUCCI VINCENZO	61.900,00	-	-	-	-	-	61.900,00	30.950,00
Contributo in conto capitale	15.475,00	-	-	-	-	-	-	15.475,00
Finanziamento agevolato	15.475,00	-	-	-	-	-	-	15.475,00
087 - C - AZ. AGR. MONACO LEONE AMERIGO	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00	14.250,00
Contributo in conto capitale	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
Finanziamento agevolato	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
088 - C - "AZ. AGR. MUSACCHIO ANTONIO" (I) -	38.270,00	-	-	-	-	-	38.270,00	19.135,00
Contributo in conto capitale	9.567,50	-	-	-	-	-	-	9.567,50
Finanziamento agevolato	9.567,50	-	-	-	-	-	-	9.567,50
089 - C - "AZ. AGR. MUSACCHIO ANTONIO" (II) -	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	15.000,00
Contributo in conto capitale	7.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
Finanziamento agevolato	7.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
090 - C - AZ. AGR. MUSACCHIO ANNA MARIA -	35.800,00	-	-	-	-	-	35.800,00	17.800,00
Contributo in conto capitale	8.900,00	-	-	-	-	-	-	8.900,00
Finanziamento agevolato	8.900,00	-	-	-	-	-	-	8.900,00
091 - C - AZ. AGR. MUSACCHIO MICHELE -	33.000,00	-	-	-	-	-	33.000,00	16.500,00
Contributo in conto capitale	8.250,00	-	-	-	-	-	-	8.250,00
Finanziamento agevolato	8.250,00	-	-	-	-	-	-	8.250,00
092 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA LUIGI	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00	13.750,00
Contributo in conto capitale	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
093 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA ANTONIO -	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00	13.750,00
Contributo in conto capitale	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00	-	-	-	-	-	-	6.875,00
094 - C - AZ. AGR. PETRIELLA ANTONIO -	29.550,00	-	-	-	-	-	29.550,00	14.775,00
Contributo in conto capitale	7.387,50	-	-	-	-	-	-	7.387,50
Finanziamento agevolato	7.387,50	-	-	-	-	-	-	7.387,50
095 - C - "AZ. AGR. PIGNOLI VITO" -	27.400,00	-	-	-	-	-	27.400,00	13.700,00
Contributo in conto capitale	6.850,00	-	-	-	-	-	-	6.850,00
Finanziamento agevolato	6.850,00	-	-	-	-	-	-	6.850,00
096 - C - "AZ. AGR. RAIMONDO LEA" -	29.000,00	-	-	-	-	-	29.000,00	14.500,00
Contributo in conto capitale	7.250,00	-	-	-	-	-	-	7.250,00
Finanziamento agevolato	7.250,00	-	-	-	-	-	-	7.250,00
097 - C - "AZ. AGR. RICCIUTI LUIGO" -	29.700,00	-	-	-	-	-	29.700,00	14.850,00
Contributo in conto capitale	7.425,00	-	-	-	-	-	-	7.425,00
Finanziamento agevolato	7.425,00	-	-	-	-	-	-	7.425,00
098 - C - "AZ. AGR. SAURO DOMENICO" -	70.880,00	-	-	-	-	-	70.880,00	35.440,00
Contributo in conto capitale	17.720,00	-	-	-	-	-	-	17.720,00
Finanziamento agevolato	17.720,00	-	-	-	-	-	-	17.720,00
099 - C - AZ. AGR. SILVESTRI ANGELO	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00	14.250,00
Contributo in conto capitale	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00	-	-	-	-	-	-	7.125,00
100 - C - AZ. AGR. TILLI CARMELA	28.200,00	-	-	-	-	-	28.200,00	14.100,00
Contributo in conto capitale	7.050,00	-	-	-	-	-	-	7.050,00
Finanziamento agevolato	7.050,00	-	-	-	-	-	-	7.050,00
101 - C - AZ. AGR. TRAVAGLINI ANTONIO -	34.500,00	-	-	-	-	-	34.500,00	17.250,00
Contributo in conto capitale	8.625,00	-	-	-	-	-	-	8.625,00
Finanziamento agevolato	8.625,00	-	-	-	-	-	-	8.625,00
102 - CANTINA SANTO STEFANO srl	489.900,00	-	-	-	-	-	489.900,00	195.960,00
Contributo in conto capitale	97.980,00	-	-	-	-	-	-	97.980,00
Finanziamento agevolato	97.980,00	-	-	-	-	-	-	97.980,00
103 - CANT. SOC. COOP. DI COPERTINO	622.941,00	-	622.941,00	-	-	-	622.941,00	311.470,50
Contributo in conto capitale	155.735,25	-	155.735,25	-	-	-	155.735,25	77.867,62
Finanziamento agevolato	155.735,25	-	155.735,25	-	-	-	155.735,25	77.867,62
104 - CANTINE DEL COLLE	148.000,00	-	148.000,00	-	-	-	148.000,00	74.000,00
Contributo in conto capitale	37.000,00	-	37.000,00	-	-	-	37.000,00	18.500,00
Finanziamento agevolato	37.000,00	-	37.000,00	-	-	-	37.000,00	18.500,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
105 - CANTINE DEL NOTAIÒ G.GIURATRABOCCHETTI	-	-	1.385.000,00	-	-	-	1.385.000,00	591.500,00
Contributo in conto capitale	-	-	345.750,00	-	-	-	-	345.750,00
Finanziamento agevolato	-	-	345.750,00	-	-	-	-	345.750,00
106 - COOPERATIVA AGRICOLA TORRETTA ZAMARRA	-	-	1.169.400,00	-	-	-	1.169.400,00	584.700,00
Contributo in conto capitale	-	-	292.350,00	-	-	-	-	292.350,00
Finanziamento agevolato	-	-	877.050,00	-	-	-	877.050,00	292.350,00
107 - COOPERATIVA VITIVINICOLA DI MINERVINO MURGE	-	-	386.000,00	-	-	-	386.000,00	190.000,00
Contributo in conto capitale	-	-	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00
Finanziamento agevolato	-	-	291.000,00	-	-	-	291.000,00	95.000,00
108 - DUVA ANGELO	43.680,00	-	261.920,00	-	-	-	305.600,00	152.600,00
Contributo in conto capitale	10.920,00	-	66.480,00	-	-	-	77.400,00	76.400,00
Finanziamento agevolato	32.760,00	-	195.440,00	-	-	-	228.200,00	76.200,00
109 - LANDOLFO ANTONIO	65.920,00	-	65.480,00	-	-	-	131.400,00	32.960,00
Contributo in conto capitale	16.480,00	-	16.480,00	-	-	-	32.960,00	16.480,00
Finanziamento agevolato	49.440,00	-	49.000,00	-	-	-	98.440,00	16.480,00
110 - LOSITO LEONARDO	16.480,00	-	593.200,00	-	-	-	609.680,00	296.600,00
Contributo in conto capitale	-	-	148.300,00	-	-	-	148.300,00	148.300,00
Finanziamento agevolato	16.480,00	-	444.900,00	-	-	-	461.380,00	148.300,00
111 - PEPE EMIDIO	20.120,00	174.500,00	-	-	-	-	194.620,00	78.860,00
Contributo in conto capitale	5.030,00	34.900,00	-	-	-	-	39.930,00	39.930,00
Finanziamento agevolato	15.090,00	139.600,00	-	-	-	-	154.690,00	38.930,00
112 - PODERE CASTORANI	5.030,00	2.300.160,00	-	-	-	-	2.305.190,00	920.064,00
Contributo in conto capitale	-	490.032,00	-	-	-	-	490.032,00	490.032,00
Finanziamento agevolato	5.030,00	1.810.128,00	-	-	-	-	1.815.158,00	430.032,00
113 - RO.DE.A	-	1.286.310,00	-	-	-	-	1.286.310,00	514.524,00
Contributo in conto capitale	-	257.262,00	-	-	-	-	257.262,00	257.262,00
Finanziamento agevolato	-	1.029.048,00	-	-	-	-	1.029.048,00	257.262,00
114 - AZ. AGR. "SANTI DIMITRI" DI VALLONE VINCENZO	93.930,00	-	612.090,00	-	-	-	706.020,00	257.262,00
Contributo in conto capitale	23.482,50	-	153.022,50	-	-	-	176.505,00	176.505,00
Finanziamento agevolato	70.447,50	-	459.067,50	-	-	-	529.515,00	80.757,00
115 - SARCHESE DORA	23.482,50	423.120,00	-	-	-	-	446.602,50	169.248,00
Contributo in conto capitale	-	84.624,00	-	-	-	-	84.624,00	84.624,00
Finanziamento agevolato	23.482,50	338.496,00	-	-	-	-	361.978,50	84.624,00
116 - SPEDICATO SALVATORE	-	84.624,00	-	-	-	-	84.624,00	84.624,00
Contributo in conto capitale	-	84.624,00	-	-	-	-	84.624,00	84.624,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-
117 - TENUTA CIPRESSI	-	892.200,00	-	-	-	-	892.200,00	39.072,50
Contributo in conto capitale	-	178.440,00	-	-	-	-	178.440,00	178.440,00
Finanziamento agevolato	-	713.760,00	-	-	-	-	713.760,00	21.232,50
118 - TORRESANTA	206.810,00	178.440,00	-	-	-	-	385.250,00	178.440,00
Contributo in conto capitale	51.702,50	-	-	-	-	-	51.702,50	51.702,50
Finanziamento agevolato	155.107,50	178.440,00	-	-	-	-	333.547,50	126.737,50
119 CONSORZIO VIGNE CANTINE	51.702,50	-	-	2.936.500,00	-	-	2.936.500,00	2.936.500,00
Contributo in conto capitale	-	-	-	2.936.500,00	-	-	2.936.500,00	2.936.500,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimenti	5.885.740,00	9.598.145,00	20.356.917,00	2.936.500,00	1.500.000,00	2.400.000,00	42.677.302,00	14.379.993,25
Contributo in conto capitale	1.471.435,00	1.919.629,00	5.089.239,25	2.936.500,00	562.500,00	2.400.000,00	14.379.993,25	9.042.793,25
Finanziamento agevolato	4.414.305,00	7.678.516,00	15.267.677,75	2.936.500,00	937.500,00	2.400.000,00	28.307.308,75	15.337.200,00
Totale contributo	2.942.870,00	3.899.256,00	10.178.458,50	2.936.500,00	1.125.000,00	2.400.000,00	23.422.086,50	23.422.086,50
ESL	31,27%	25,02%	31,28%	100,00%	46,89%	100,00%		

06A04415

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il «Consorzio Sandalia S.c. a r.l.» - Proroga. (Deliberazione n. 84/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 marzo 1999 (*Gazzetta Uffi-*

ziale n. 72/1999), riguardante le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali relative al settore turistico alberghiero;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2001), come rettificata dalla delibera 15 novembre 2001, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36/2002), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il «Consorzio Sandalia S.c. a r.l.», che prevede: un articolato piano di investimenti nel settore turistico nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; ventisette iniziative imprenditoriali e cinque iniziative immateriali, per investimenti ammessi complessivi pari a 103.540.312 euro, da realizzarsi entro il 2003; un contributo in c/capitale calcolato nel limite dell'80% della misura massima, per un importo complessivo di 50.794.569 euro e un'occupazione aggiuntiva prevista in 672 U.L.A.;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005), con la quale è stato fissato al 23 aprile 2005 il termine di ultimazione degli investimenti previsti dal contratto;

Vista la nota n. 1.236.998 del 28 giugno 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto una proroga al 23 aprile 2006 per il completamento delle iniziative imprenditoriali, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e al 30 giugno 2009, per le iniziative coinvolte dalla sospensione della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8;

Considerato che i motivi dei ritardi non sono riconducibili a responsabilità dirette delle imprese agevolate;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.5. della delibera n. 38/2001 citata in premessa, è prorogato al 23 aprile 2006, fatta eccezione per le iniziative «Tu.Sa S.r.l.», «Salmanche S.r.l.», «CSV S.r.l.», «Porto AINU S.r.l.» e «CSA S.r.l.», per le quali il termine è fissato al 30 giugno 2009, nei limiti dei 36 mesi dal termine entro il quale dovrà essere chiusa la procedura per l'approvazione definitiva del Piano paesaggistico regionale di cui all'art. 1 della sopraccitata legge regionale 25 novembre 2004, n. 8.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 271*

06A04414

DETERMINAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la «Genesis S.c. a r.l.». (Deliberazione n. 110/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, punto 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai punti 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge n. 35/2005, sostituendo le

parole «alla stessa data» con le parole «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Vista la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche per il finanziamento di contratti di programma per un importo complessivo pari a 162.315.649 euro;

Vista la nota n. 1.237.049 del 15 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale dalla «Genesis S.c. a r.l.», concernente la realizzazione di un polo industriale per la produzione di elettrodomestici, in particolare lavatrici, ubicato nel comune di Napoli;

Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;

Considerate le caratteristiche innovative del prodotto e del processo produttivo e le ricadute occupazionali attivate dall'iniziativa;

Considerato che la regione Campania con delibera n. 935 del 19 luglio 2005 ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale e si è impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 50% dei contributi pubblici giudicati ammissibili, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il contratto di programma proposto dalla «Genesis S.c. a r.l.» rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3 della citato decreto-legge n. 35/2005;

Considerato che in sede di conversione in legge del succitato decreto-legge n. 115/2005, è stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro, così come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005 (A.S. n. 3523-B);

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il consorzio «Genesis S.c. a r.l.», il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un polo industriale per la produzione di elettrodomestici nella regione Campania, nel territorio del comune di Napoli, area compresa nell'obiettivo 1. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limita-

zioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula:

1.1. gli investimenti ammessi sono pari a 77.660.300 euro.

Gli investimenti saranno realizzati dalle società presso le diverse unità produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera;

1.2. le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato nell'allegata tabella 1;

1.3. l'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 37.519.590 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 18.759.795 euro; la restante somma di 18.759.795 euro sarà a carico della regione Campania;

1.4. il contributo in conto capitale sarà erogato in due quote annuali di pari importo a decorrere dal 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti;

1.5. eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.;

1.6. il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto;

1.7. le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 245 U.L.A. (Unità lavorative annue);

1.8. il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 18.759.795 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera, assunta in pari data da questo Comitato, di ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma.

3. La stipula del contratto di programma è subordinata alla definitiva approvazione della legge di conversione del succitato decreto-legge n. 115/2005, con la quale viene disposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 272

TABELLA 1

Contratto di Programma GENESIS SOC. CONS. P.A.

n	Soggetto proponente	Investimenti totali	Agevolazione	Misure agevolazione		% Contributo rispetto al massimo ammissibile	ULA	Descrizione intervento
				ESI%	ESN%			
1	ACROPLASTICA	848.000	444.532	15%	35%	79,68	3	Realizzazione laboratorio ricerca e sviluppo componenti in materiale plastico
2	AMIFLEX	3.160.000	1.627.136	15%	35%	79,68	16	Ampliamento con trasferimento stabilimento per produzione tubi carico e scarico per lavatrici
3	CELLUBLOK	2.697.000	1.395.908	15%	35%	79,68	13	Realizzazione stabilimento per produzione manufatti in calcestruzzo (contropesi per lavatrici)
4	CIMA	9.012.000	4.671.794	15%	35%	79,68	30	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di molle a trazione e compressione e ammortizzatori per lavatrici
5	DELBAN	951.300	461.396	15%	35%	79,68	4	Realizzazione di uno stabilimento per assemblaggio di componenti per elettrodomestici
6	FIM PROJECT	3.025.000	1.559.345	15%	35%	79,68	11	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di molle a compressione, anelli per oblo, e trattamenti termici per particolari meccanici
7	GENESIS	529.000	266.760	15%	35%	79,68	2	Realizzazione di un centro per la formazione del personale
8	IDEAZIONE	546.000	279.133	15%	35%	79,68	4	Realizzazione di una struttura per la fornitura di servizi integrati
9	INSIT	3.981.000	2.041.595	15%	35%	79,68	12	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di manufatti in plastica per il settore elettrodomestico
10	LINEALOGICA	12.000.000	6.014.225	15%	35%	79,68	40	Realizzazione di una struttura impiantistica per la fornitura di servizi di logistica integrata
11	MECO	6.185.000	3.163.519	15%	35%	79,68	16	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di cablaggi elettrici
12	PLASTURGIA	4.064.000	2.067.607	15%	35%	79,68	25	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di componenti vari per lavatrici
13	PROMAN	2.036.000	1.032.596	15%	35%	79,68	11	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di apparecchiature destinate all'automazione industriale e all'assemblaggio dei componenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici
14	PROMOLITO	1.042.000	531.036	15%	35%	79,68	4	Ampliamento con trasferimento unità produttiva di packaging innovativi per prod. di largo consumo; serigrafia, prodotti litografici e tipografici
15	SCAME MEDITERRANEA	6.092.000	2.410.116	15%	35%	79,68	15	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di semivasche per lavatrici
16	S.V.R.A. di GENNARO CAPACCIO E C.	1.296.000	664.755	15%	35%	79,68	4	Ampliamento con trasferimento struttura impiantistica per svolgimento attività di servizi consistente nel monitoraggio di impianti e manutenzione degli stessi
17	WHIRLPOOL EUROPE	20.196.000	8.888.137		35%	79,68	35	Ampliamento dello stabilimento per la produzione di lavatrici

Totale	77.660.300	37.519.590	245
---------------	-------------------	-------------------	------------

06A04413

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 26 aprile 2006, n. 3557.

Patti territoriali e Contratti d'area - Applicazione della circolare MAP n. 980814 del 7 marzo 2006.

*Alle imprese interessate
Alle banche istruttrici
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alla Cassa Depositi e Prestiti
Ai soggetti responsabili dei patti territoriali
Ai responsabili unici dei contratti d'area*

Le disposizioni previste dalla Circolare MAP n. 980814 del 7 marzo 2006, volte ad integrare e modificare la Circolare MAP n. 900315 del 14 luglio 2000, si applicano a tutte le iniziative imprenditoriali dei Patti territoriali e dei Contratti d'area che al 14 marzo 2006, data di entrata in vigore della predetta circolare del 7 marzo 2006, risultino già agevolate in via provvisoria e per le quali non sia stata prodotta ai soggetti responsabili locali la documentazione finale di spesa.

Le disposizioni in argomento sono applicabili indipendentemente dal settore di attività economica nel quale viene realizzato il programma di investimenti agevolato.

Roma, 26 aprile 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A04411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicati concernenti la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Emma Bonino deputato eletto nella II circoscrizione Italia Nord-Orientale ha proclamato eletto l'on. Marco Cappato primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04530

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Paolo Cirino Pomicino deputato eletto nella circoscrizione IV Italia Meridionale ha proclamato eletto l'on. Armando Veneto primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04531

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Armando Dionisi deputato eletto nella circoscrizione III Italia Centrale ha proclamato eletto l'on. Carlo Casini primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04532

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Enrico Letta deputato eletto nella II circoscrizione Italia Nord-Orientale ha proclamato eletto l'on. Donata Maria Assunta Gottardi primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04533

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Pier Luigi Bersani deputato eletto nella I circoscrizione Italia Nord-Occidentale ha proclamato eletto l'on. Gianluca Susta primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04534

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Antonio Di Pietro deputato eletto nella circoscrizione IV Italia Meridionale ha proclamato eletto l'on. Achille Occhetto primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04535

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Fausto Bertinotti deputato eletto nella circoscrizione IV Italia Meridionale ha proclamato eletto l'on. Gabriele Corrado primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04536

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 maggio 2006, ha attribuito il seggio - ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - a seguito di rinuncia da parte dell'on. Massimo D'Alema e dell'on. Giovanni Procacci, verificatasi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 5-bis della citata legge e successive modificazioni, deputati eletti nella circoscrizione IV Italia Meridionale ha proclamato eletto l'on. Andrea Losco e l'on. Donato Tommaso Veraldi primi dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04537

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'8 maggio 2006, a seguito delle dimissioni dell'on. Lorenzo Cesa deputato eletto nella circoscrizione IV Italia Meridionale ha proclamato eletto l'on. Aldo Patriciello primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

06A04538

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale della Confederazione Svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, firmato a Berna il 24 maggio 2004.

Il giorno 11 aprile 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale della Confederazione Svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, firmato a Berna il 24 maggio 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2006.

In conformità all'art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 11 aprile 2006.

06A04379

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione, dell'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 26 aprile 2006, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.» con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di camini, elementi per muratura, piastrelle e accessori per serramenti come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A04380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo al comunicato, recante la rivalutazione per l'anno 2006 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2006:

alla lettera *a*) Dove è indicato con euro 120,63 l'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 65,

comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2006, si rettifica con l'importo di euro 120,3925. Dove è indicato con euro 21.714,31 il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, per le domande relative al medesimo anno, si rettifica con l'importo di euro 21.671,6903;

alla lettera *b*) Dove è indicato con euro 289,31 l'importo dell'assegno mensile di maternità, ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2006, si rettifica con l'importo di euro 288,75. Dove è indicato con euro 30.158,78 il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, si rettifica con l'importo di euro 30.099,59.

06A04386

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

Per avvenuto utilizzo dell'80% degli stanziamenti disponibili, si comunica, ai sensi dell'art. 5-*sexies*, comma 3, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, «a decorrere dal 13 maggio 2006». Sarà possibile effettuare le prenotazioni, mediante procedura informatica, per tutta la giornata del 12 maggio 2006. In ogni caso, le prenotazioni verranno automaticamente sospese al raggiungimento del 100% degli stanziamenti disponibili e verrà attivata la lista d'attesa.

06A04464

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione della graduatoria relativa alle domande presentate ai sensi del decreto 17 novembre 2004, concernente il funzionamento di impianti sportivi con annessi musei dello sport.

Sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport (www.spettacolo.beniculturali.it), è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto del 26 aprile, relativa alle domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 17 novembre 2004 recante: «criteri e modalità per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse attribuite all'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376».

06A04381

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifrizide»***Estratto determinazione n. 217 del 12 aprile 2006*

Medicinale BIFRIZIDE.

Titolare AIC: Menarini International Luxembourg SA - Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg.

Confezione: 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823019/M (in base 10) 133RZC (in base 32);

Confezione:

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823021/M (in base 10) 133RZF (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823033/M (in base 10) 133RZT (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823045/M (in base 10) 133S05 (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823058/M (in base 10) 133S0L (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823060/M (in base 10) 133S0N (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823072/M (in base 10) 133S10 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 30 mg di zofenopril calcio (pari a 28,7 mg di zofenopril) e 12,5 mg di idroclorotiazide

eccipienti: Nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

rivestimento: opadry rosa 02B24436 (ipromellosa, diossido di titanio (E171), macrogol 400, ferro ossido rosso (E 172)), macrogol 6000.

Produzione: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Campo di Pile - 67100 L'Aquila.

Controllo e rilascio dei Lotti:

Controllato da: Dompè S.p.A. - Campo di Pile - 67100 L'Aquila

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze Italia.

Rilasciato da: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - Campo di Pile - 67100 L'Aquila.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata solo con zofenopril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036823021/M (in base 10) 133RZF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 11,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 18,72 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**06A04332****Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoprazide»***Estratto determinazione n. 218 del 12 aprile 2006*

Medicinale: ZOPRAZIDE.

Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A., via Livornese, 897 Pisa La Vettola;

Confezioni:

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702013/M (in base 10) 1301TX (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702025/M (in base 10) 1301U9 (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702037/M (in base 10) 1301UP (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702049/M (in base 10) 1301V1 (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702052/M (in base 10) 1301V4 (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702064/M (in base 10) 1301VJ (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702076/M (in base 10) 1301VW (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 30 mg di zofenopril calcio (pari a 28,7 mg di zofenopril) e 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: Nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

rivestimento: opadry rosa 02B24436 (ipromellosa, diossido di titanio (E171), macrogol 400, ferro ossido rosso (E 172), macrogol 6000.

Produzione: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Campo di Pile 67100 L'Aquila.

Controllo e rilascio dei Lotti:

controllato da: Dompè S.p.A. - Campo di Pile 67100 L'Aquila.

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze Italia.

Rilasciato da: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - Campo di Pile 67100 L'Aquila.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata solo con zofenopril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL - AIC n. 036702025/M (in base 10) 1301U9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 11,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 18,72 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04331

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantipride»

Estratto determinazione n. 219 del 12 aprile 2006

Medicinale: ZANTIPRIDE.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - Firenze.

Confezioni:

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 036824011/M (in base 10) 133SYC (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 036824023/M (in base 10) 133SYR (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 036824035/M (in base 10) 133SZ3 (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 036824047/M (in base 10) 133SZH (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 036824050/M (in base 10) 133SZL (in base 32);

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 036824062/M (in base 10) 133SZY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 30 mg di zofenopril calcio (pari a 28,7 mg di zofenopril) e 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: opadry rosa 02B24436 (ipromellosa, diossido di titanio (E171), macrogol 400, ferro ossido rosso (E 172)), macrogol 6000.

Produzione: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Campo di Pile - 67100 L'Aquila.

Controllo e rilascio dei lotti, controllato da:

Dompè S.p.a., Campo di Pile - 67100 L'Aquila;

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze (Italia).

Rilasciato da: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Campo di Pile - 67100 L'Aquila.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata. Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata solo con zofenopril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 036824023/M (in base 10) 133SYR (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 11,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 18,72 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al

decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04333

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardipril»

Estratto determinazione n. 220 del 12 aprile 2006

Medicinale: CARDIPRIL.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., vicolo Dè Bacchettoni, 1/A - 51100 Pistoia.

Confezioni:

30 compresse in blister trasparente PVC/AL/PVC da 25 mg - A.I.C. n. 035848011/M (in base 10) 125ZUC (in base 32);

30 compresse in blister trasparente PVC/AL/PVC da 50 mg - A.I.C. n. 035848023/M (in base 10) 125ZUR (in base 32);

500 compresse in flacone HDPR da 25 mg - A.I.C. n. 035848035/M (in base 10) 125ZV3 (in base 32);

500 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035848047/M (in base 10) 125ZVH (in base 32);

50 mg compresse 24 compresse in blister trasparente PVC/AL/PVC - A.I.C. n. 035848050/M (in base 10) 125ZvL (in base 32);

25 mg compresse 50 compresse in blister trasparente PVC/AL/PVC - A.I.C. n. 035848062/M (in base 10) 125ZVY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 25 mg e 50 mg contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, lattosio, acido stearico.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. Nieuwgraaf, 93 - 6921 RK Duiven (Olanda).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: «Cardipril» compresse è indicato nel trattamento dell'ipertensione. Può essere usato in monoterapia o, se l'effetto non è soddisfacente, in associazione con altri antiipertensivi, in particolare i diuretici;

insufficienza cardiaca: «Cardipril» compresse è indicato nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco;

infarto miocardico: «Cardipril» compresse è indicato nel trattamento dei pazienti clinicamente stabili con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione $\leq 40\%$) entro 3-16 giorni dall'infarto miocardico;

nefropatia diabetica: «Cardipril» compresse è indicato nei pazienti affetti da nefropatia diabetica insulino-dipendente con creatinina sierica $> 2,5$ mg/dl.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

50 mg compresse 24 compresse in blister trasparente PVC/AL/PVC;

A.I.C. n. 035848050/M (in base 10) 125ZvL (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,44 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,33 euro;

25 mg compresse 50 compresse in blister trasparente PVC/AL/PVC;

A.I.C. n. 035848062/M (in base 10) 125ZVY (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,92 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,12 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04334

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamotrigina Crinos»

Estratto determinazione n. 221 del 12 aprile 2006

Medicinale LAMOTRIGINA CRINOS.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821015/M (in base 10) 133Q0R (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821027/M (in base 10) 133Q13 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821039/M (in base 10) 133Q1H (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821041/M (in base 10) 133Q1K (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821054/M (in base 10) 133Q1Y (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821066/M (in base 10) 133Q2B (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821078/M (in base 10) 133Q2Q (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821080/M (in base 10) 133Q2S (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821092/M (in base 10) 133Q34 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821104/M (in base 10) 133Q3J (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821116/M (in base 10) 133Q3W (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821736/M (in base 10) 133QR8 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821748/M (in base 10) 133QRN (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821751/M (in base 10) 133QRR (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821763/M (in base 10) 133QS3 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821775/M (in base 10) 133QSH (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821787/M (in base 10) 133QSV (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821799/M (in base 10) 133QT7 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821801/M (in base 10) 133QT9 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821813/M (in base 10) 133QTP (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821825/M (in base 10) 133QU1 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821837/M (in base 10) 133QUF (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821849/M (in base 10) 133QUT (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821852/M (in base 10) 133QUW (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821864/M (in base 10) 133QV8 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821876/M (in base 10) 133QVN (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821888/M (in base 10) 133QW0 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821890/M (in base 10) 133QW2 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821902/M (in base 10) 133QWG (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821914/M (in base 10) 133QWU (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821926/M (in base 10) 133QX6 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821938/M (in base 10) 133QXL (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821940/M (in base 10) 133QXN (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821953/M (in base 10) 133QY1 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821965/M (in base 10) 133QYF (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821977/M (in base 10) 133QYT (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821989/M (in base 10) 133QZ5 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821991/M (in base 10) 133QZ7 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036822017/M (in base 10) 133R01 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822029/M (in base 10) 133R0F (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822031/M (in base 10) 133R0H (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822043/M (in base 10) 133R0V (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822056/M (in base 10) 133R18 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822068/M (in base 10) 133R1N (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822070/M (in base 10) 133R1Q (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822082/M (in base 10) 133R22 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822094/M (in base 10) 133R2G (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822106/M (in base 10) 133R2U (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036822118/M (in base 10) 133R36 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa dispersibile.

Composizione: 1 compressa dispersibile da 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg contiene:

principio attivo: 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg di lamotrigina;

eccipienti: crospovidone, acesulfame potassio (E950), aroma arancio, mannitolo (E421), silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato.

Produzione e controllo: Dexcel Ltd, Or Akiva Industrial Zone - 38100 Hadera Israel.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG Stadstrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania.

Indicazioni terapeutiche:

adulti e adolescenti: utilizzata in monoterapia nell'epilessia:

attacchi epilettici parziali;

attacchi epilettici generalizzati quali crisi primarie e crisi secondarie tonico-cloniche;

adulti e adolescenti: utilizzata come terapia aggiuntiva nell'epilessia:

attacchi epilettici parziali;

attacchi epilettici generalizzati come crisi primarie e crisi secondarie tonico-cloniche;

attacchi epilettici associati alla sindrome di Lennox-Gastaut in caso di insuccesso con altre associazioni di farmaci antiepilettici;

bambini oltre i due anni: utilizzata come terapia aggiuntiva nell'epilessia:

attacchi epilettici parziali;

attacchi epilettici associati alla sindrome di Lennox-Gastaut.

Il trattamento con questo medicinale deve essere iniziato solo da un neurologo o un neurologo pediatrico con esperienza nel trattamento dell'epilessia, o deve essere effettuato nei reparti di neurologia e reparti simili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821041/M (in base 10) 133Q1K (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,39 euro;

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821155/M (in base 10) 133Q53 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,39 euro;

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821268/M (in base 10) 133Q8N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,31 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 10,42 euro;

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821371/M (in base 10) 133QCV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,31 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 10,42 euro;

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821522/M (in base 10) 133QJL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 21,94 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 36,21 euro;

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821635/M (in base 10) 133QN3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 21,94 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 36,21 euro;

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821748/M (in base 10) 133QRN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 39,28 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 64,82 euro;

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821852/M (in base 10) 133QUW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 39,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 64,82 euro;

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036821989/M (in base 10) 133QZ5 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 68,47 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 113,00 euro;

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036821991/M (in base 10) 133QZ7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 68,47 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 113,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04335

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni di fatti specifici

Premesso:

che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione dei dati informativi di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 e s.m.i., alcuni obblighi di comunicazione all'Autorità di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa;

che, tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lettera h), del Regolamento, relativi a «Comunicazione all'Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata»;

art. 89, comma 3, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio dell'esclusione di offerte non congrue»;

art. 129, comma 11, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»;

art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»;

che, con precedente comunicato in data 24 gennaio 2002, si disponeva che gli oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro fossero assolti compilando ed inviando l'apposita modulistica cartacea allegata allo stesso;

che l'utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio, nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l'invio delle informazioni in modalità on-line;

che l'Autorità, con precedente comunicato in data 8 giugno 2005, ha disposto un'apposita procedura informatica di caricamento dati per la trasmissione on-line all'Autorità e all'Osservatorio delle informazioni di cui trattasi;

che l'invio delle comunicazioni in via telematica ha sostituito integralmente la precedente trasmissione della modulistica cartacea;

che ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento;

che, in alcuni casi, è richiesto l'invio anche di documentazione a supporto;

Considerato che:

da un esame delle comunicazioni pervenute è risultato che i termini fissati dall'Autorità non vengono regolarmente rispettati;

in particolare l'avviso all'Autorità del verificarsi della durata della sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattuale avviene solo nel momento in cui si è verificata la ripresa dei lavori e, comunque, in tempi successivi, non rispettando il termine stabilito di trenta giorni dal prefigurarsi dell'evento;

Comunica che:

1. a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità le comunicazioni relative ai fatti specifici di cui in premessa entro il termine indicato nel comunicato in data 8 giugno 2005;

2. in caso di ritardo nell'adempimento si provvederà ad attivare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 4 della legge n. 109/1994 e s.m.i.

06A04378

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 123 del 26 aprile 2006, ha nominato conservatore del registro delle imprese il dirigente dott.ssa Isabella Benecchi, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Rignani cessato dal servizio.

La nomina decorre dal 1° maggio 2006.

06A04364

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 5 1 0 *

€ 1,00